



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU  
SETTORE AMBIENTE  
*Unità Gest. Rifiuti e Infr. Ambientali*


SOC. ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL


AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE


*(D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152)*

**QUADRO PRESCRITTIVO INTEGRATIVO**

*(Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)*

  
(Istr. Dir. Geom. F. Balestrino)

  
(Funz. Ing. M. A. Badas)





PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU  
SETTORE AMBIENTE  
*Unita' Gest. Rifiuti e Infr. Ambientali*

## PREMESSA

Il presente **Quadro Prescrittivo Integrativo** è relativo esclusivamente alle prescrizioni tecnico-gestionali **aggiuntive** risultanti dalla variazione sostanziale dell'installazione in argomento; restano confermate le prescrizioni del Quadro Prescrittivo Originario non espressamente modificate dal presente. Le prescrizioni contenute nel presente documento, sono da intendersi integrative rispetto allo scenario precedentemente autorizzato e sostitutive nel caso di sovrapposizioni.

La valutazione integrata delle prestazioni ambientali è stata effettuata attraverso il confronto con le BAT (*Best Available Techniques*) indicate all'interno del BREFs comunitario di settore "*Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries – August 2006*" e all'interno dei seguenti BREFs "*trasversali*":


- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage – July 2006;
- Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment /Management Systems in the Chemical Sector – February 2003.

In linea con gli indirizzi forniti dal Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC, le Linee Guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzo delle Migliori Tecniche Disponibili per le attività rientranti nella categoria **IPPC 5 Gestione dei rifiuti emanate con D.M. 29 gennaio 2007**, sono state altresì considerate quale utile riferimento tecnico per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai sopraccitati BREFs.

## RIFIUTI

### ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO

L'accettazione alle aree di stoccaggio (D15/R13) deve essere condizionata all'**acquisizione preventiva**, per ogni partita omogenea di rifiuto, ed **almeno una volta all'anno**, di opportune analisi chimico fisiche il cui relativo bollettino di analisi deve essere conservato con il registro di carico e scarico, detenuto ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ovvero con le analoghe Schede SISTRI (*caratterizzazione di base effettuata dal produttore*). La relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità. Per partita **omogenea** di rifiuto si intende una serie di conferimenti ripetuti di rifiuti della stessa tipologia (*stesso CER*) provenienti dal medesimo produttore e aventi le medesime caratteristiche chimico fisiche.



#### AC.1) CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE DELLA PARTITA OMOGENEA DI RIFIUTO

- analisi chimica del rifiuto (*caratterizzazione di base*);
- scheda descrittiva del rifiuto;
- generalità del produttore;
- processo produttivo di provenienza;
- caratteristiche chimico-fisiche;
- classificazione del rifiuto e codice CER;
- modalità di conferimento e trasporto;
- acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza laddove necessario.

#### AC.2) PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ALL'IMPIANTO

- acquisizione richiesta di conferimento in forma scritta;
- acquisizione scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal Gestore;
- acquisizione bollettino di analisi del rifiuto ovvero, in situazioni di carattere emergenziale (*es. rifiuti provenienti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza*), a causa delle quali non risulti possibile l'acquisizione immediata della certificazione di caratterizzazione chimico-analitica, la procedura di conferimento deve essere formalmente sospesa (*non oltre le 72 ore lavorative dalla ricezione materiale del rifiuto*), in attesa della citata acquisizione/analisi necessarie; in tale lasso temporale il rifiuto medesimo deve essere temporaneamente depositato in apposita porzione del settore di stoccaggio adeguatamente delimitata e segnalata;
- acquisizione schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto, laddove necessario.

#### AC.3) MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO ALL'IMPIANTO

- programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto;
- pesatura del rifiuto e controllo radiometrico effettuato anche mediante rilevatore portatile;
- verifica documentazione di trasporto; nel caso di rifiuti pericolosi si deve provvedere ad apposita verifica della conformità ai requisiti ADR/RID;
- annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione;
- attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di stoccaggio.

#### AC.4) ACCERTAMENTO ANALITICO (*verifica di conformità*) PER I RIFIUTI DA SOTTOPORRE ALLE ULTERIORI OPERAZIONI DI TRATTAMENTO OLTRE LO STOCCAGGIO

- prelievo di un campione del carico (*o della partita omogenea*) da parte dell'operatore incaricato e analisi dello stesso, con la medesima frequenza della caratterizzazione di base (*per ogni partita omogenea di rifiuto, ed almeno una volta all'anno*);
- operazioni di scarico con verifica del personale addetto ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili; in tale caso deve essere data comunicazione agli organi di controllo preposti (*Provincia, ARPAS, NOE*) della mancata accettazione per non conformità con relativa indicazione delle difformità riscontrate; nel Sistema di Gestione Ambientale (*SGA*) deve essere prevista la procedura che definisce le modalità di gestione del rifiuto in ingresso nel caso di non conformità dello stesso (*restituzione al mittente o riclassificazione del rifiuto qualora sia accertata la discrepanza con la caratterizzazione di base, ma il rifiuto risulti comunque accoglibile in impianto*);
- registrazione e archiviazione dei risultati analitici.

#### AC.5) CONGEDO AUTOMEZZO

- bonifica automezzo con lavaggio ruote da effettuarsi in apposita piazzola; nell'ottica della corretta gestione della risorsa idrica nonché della limitazione della quantità di reflui prodotti, le operazioni di lavaggio ruote devono essere effettuate nei casi di effettiva e riscontrata necessità;
- sistemazione dell'automezzo sulla pesa e relativa annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione;
- congedo dell'automezzo;
- registrazione del carico sul registro di carico e scarico.

#### AC.6) ULTERIORI PRESCRIZIONI

- di ogni partita omogenea deve essere conservato presso l'impianto, per un periodo non inferiore a due anni, un campione significativo del rifiuto in ingresso; parimenti deve essere conservato per un periodo non inferiore a cinque anni il certificato di accettazione e di omologazione del rifiuto; deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni.

### STOCCAGGI (D15/R13)

D15/R13.1) La **quantità massima istantanea** di stoccaggio ammissibile è determinata in:


**4.500 ton.** di rifiuti speciali (*complessiva rifiuti pericolosi/rifiuti non pericolosi*) per quanto concerne la Linea 1  
"Trattamento rifiuti solidi e fanghi palabili" (D15/R13);

**43 ton.** di rifiuti speciali **pericolosi** per quanto concerne la **Rigenerazione con Solventi** (R13);

**120 ton.** di rifiuti speciali (*complessiva rifiuti pericolosi/rifiuti non pericolosi*) per quanto concerne la Linea 2  
"Trattamento reflui fangosi" (D15);

**180 ton.** di rifiuti speciali (*complessiva rifiuti pericolosi/rifiuti non pericolosi*) per quanto concerne la Linea 3  
"Trattamento reflui industriali ed artigianali" (D15);

**1.000 ton.** di rifiuti speciali (*complessiva rifiuti pericolosi/rifiuti non pericolosi*) per quanto concerne la Linea 4  
"Trattamento reflui contenenti idrocarburi" (R13);



**D15/R13.2)** le operazioni di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R13) devono essere condotte esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento (Allegato 6 "Planimetria stato futuro" ed Allegato 4f "Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti" della documentazione relativa alla richiesta di modifica sostanziale);

**D15/R13.3)** fatte salve successive prescrizioni adottate per specifiche tipologie di rifiuti ed in conformità all'art. 2 del DM 13.01.2003, n. 36, la durata temporale massima consentita per le operazioni di stoccaggio è determinata in anni TRE per le operazioni messa in riserva (R13) ed anni UNO per le operazioni di deposito preliminare (D15);

**D15/R13.4)** alle operazioni di stoccaggio (D15/R13) devono essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:

ELENCO CER		Operazioni consentite
<i>(in corsivo già autorizzati in impianto)</i>		
<b>01</b>	<b>Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</b>	
01 01 01	<i>rifiuti da estrazione di minerali metalliferi</i>	
01 01 02	<i>rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi</i>	D15/R13
01 03 04 *	<i>sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso</i>	D15/R13
01 03 05 *	<i>altri sterili contenenti sostanze pericolose</i>	D15/R13
01 03 06	<i>sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05</i>	D15/R13
01 03 07 *	<i>altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</i>	D15/R13
01 03 08	<i>polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07</i>	D15/R13
01 04 07 *	<i>rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</i>	D15/R13
01 04 08	<i>scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>	D15/R13
01 04 09	<i>scarti di sabbia e argilla</i>	D15/R13
01 04 10	<i>polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>	D15/R13
01 04 11	<i>rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>	D15/R13
01 04 12	<i>sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11</i>	D15/R13
01 04 13	<i>rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>	D15/R13
01 05 04	<i>fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci</i>	D15/R13
01 05 05 *	<i>fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli</i>	D15/R13
01 05 06 *	<i>fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose</i>	D15/R13
01 05 07	<i>fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06</i>	D15/R13
01 05 08	<i>fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06</i>	D15/R13
<b>0303</b>	<b>Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>	
03 03 02	<i>fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)</i>	
03 03 05	<i>fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta</i>	D15/R13
03 03 09	<i>fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio</i>	D15/R13
03 03 11	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10</i>	D15/R13
<b>0401</b>	<b>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile</b>	
04 01 06	<i>fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo</i>	
04 01 07	<i>fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo</i>	D15/R13
<b>0402</b>	<b>Rifiuti dell'industria tessile</b>	
04 02 19 *	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i>	
04 02 20	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19</i>	D15/R13
<b>0501</b>	<b>Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</b>	
05 01 02 *	<i>fanghi da processi di dissalazione</i>	
05 01 03 *	<i>morchie depositate sul fondo dei serbatoi</i>	D15/R13
05 01 04 *	<i>fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione</i>	D15/R13
05 01 05 *	<i>perdite di olio</i>	D15/R13
05 01 06 *	<i>fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature</i>	D15/R13
05 01 07 *	<i>catrami acidi</i>	D15/R13
05 01 08 *	<i>altri catrami</i>	D15/R13
05 01 09 *	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i>	D15/R13
05 01 10	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09</i>	D15/R13
05 01 11 *	<i>rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi</i>	D15/R13
05 01 12 *	<i>acidi contenenti oli</i>	D15/R13
05 01 13	<i>fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie</i>	D15/R13
05 01 14	<i>rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento</i>	D15/R13
05 01 15 *	<i>filtri di argilla esauriti</i>	D15/R13
05 01 16	<i>rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio</i>	D15/R13

05 01 17	bitumi	
<b>05 06</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone</b>	D15/R13
05 06 01 *	catrami acidi	
05 06 03 *	altri catrami	D15/R13
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D15/R13
<b>05 07</b>	<b>rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale</b>	D15/R13
05 07 01 *	rifiuti contenenti mercurio	
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	D15/R13
<b>06 01</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi</b>	D15/R13
06 01 01 *	acido solforico ed acido solforoso	
06 01 02 *	acido cloridrico	D15/R13
06 01 04 *	acido fosforico e fosforoso	D15/R13
06 01 05 *	acido nitrico e acido nitroso	D15/R13
06 01 06 *	altri acidi	D15/R13
<b>06 02</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi</b>	D15/R13
06 02 01 *	idrossido di calcio	
06 02 03 *	idrossido di ammonio	D15/R13
06 02 04 *	idrossido di sodio e di potassio	D15/R13
06 02 05 *	altre basi	D15/R13
<b>06 03</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici</b>	D15/R13
06 03 11 *	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	
06 03 13 *	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	D15/R13
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	D15/R13
06 03 15 *	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	D15/R13
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	D15/R13
<b>06 04</b>	<b>rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03</b>	D15/R13
06 04 03 *	rifiuti contenenti arsenico	
06 04 04 *	rifiuti contenenti mercurio	D15/R13
06 04 05 *	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	D15/R13
<b>06 05</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>	D15/R13
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	D15/R13
<b>06 06</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione</b>	D15/R13
06 06 02 *	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	D15/R13
<b>06 07</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni</b>	D15/R13
06 07 02 *	carbone attivato dalla produzione di cloro	
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	D15/R13
06 07 04 *	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	D15/R13
<b>06 09</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo</b>	D15/R13
06 09 02	scorie fosforose	
06 09 03 *	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	D15/R13
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	D15/R13
<b>06 10</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti</b>	D15/R13
06 10 02 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose	
<b>06 13</b>	<b>rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti</b>	D15/R13
06 13 02 *	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	
<b>07 01</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</b>	D15/R13
07 01 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 01 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 01 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 01 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D15/R13
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione	D15/R13
07 01 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15/R13
07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/R13
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	D15/R13
<b>07 02</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>	D15/R13
07 02 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 02 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 02 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 02 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D15/R13
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione	D15/R13
07 02 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15/R13
07 02 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/R13
07 02 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	D15/R13
07 02 13	rifiuti plastici	D15/R13
07 02 14 *	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	D15/R13
07 02 16 *	rifiuti contenenti silicone pericoloso	D15/R13
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16	D15/R13
<b>07 03</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)</b>	D15/R13

07 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 03 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 03 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 03 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	D15/R13
07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione	D15/R13
07 03 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D15/R13
07 03 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/R13
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 03 12 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	D15/R13
07 04	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici</b>	
07 04 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 04 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 04 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 04 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	D15/R13
07 04 08 *	altri fondi e residui di reazione	D15/R13
07 04 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D15/R13
07 04 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/R13
07 04 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 04 12 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	D15/R13
07 04 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 06	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici</b>	
07 06 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 06 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 06 04 *	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 06 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D15/R13
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione	D15/R13
07 06 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15/R13
07 06 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/R13
07 06 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 06 12 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	D15/R13
07 07	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</b>	
07 07 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 07 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 07 04 *	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15/R13
07 07 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D15/R13
07 07 08 *	altri fondi e residui di reazione	D15/R13
07 07 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15/R13
07 07 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15/R13
07 07 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
07 07 12 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	D15/R13
08 01	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</b>	
08 01 13 *	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 01 14 *	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	D15/R13
08 01 15 *	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/R13
08 01 16 *	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	D15/R13
08 01 17 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/R13
08 01 18 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	D15/R13
08 01 19 *	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/R13
08 01 20 *	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	D15/R13
08 01 21 *	residui di vernici o di sverniciatori	D15/R13
08 02	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</b>	
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	D15/R13
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	D15/R13
08 03	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</b>	
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	D15/R13
08 03 14 *	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
08 03 15 *	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	D15/R13
08 03 16 *	residui di soluzioni chimiche per incisione	D15/R13
08 03 19 *	oli dispersi	D15/R13
08 04	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</b>	
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08 04 12 *	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	D15/R13
08 04 13 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/R13
08 04 14 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	D15/R13
08 04 15 *	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15/R13
08 04 16 *	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	D15/R13
10 00	<b>Rifiuti prodotti da processi termici</b>	
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	
10 01 02	ceneri leggere di carbone	D15/R13
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	D15/R13
10 01 04 *	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	D15/R13
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	D15/R13

10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	
10 01 13 *	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	D15/R13
10 01 14 *	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	D15/R13
10 01 16 *	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	D15/R13
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	D15/R13
10 01 20 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	D15/R13
10 01 22 *	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	D15/R13
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	D15/R13
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	D15/R13
10 02	<b>rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</b>	
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	
10 02 02	scorie non trattate	D15/R13
10 02 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	D15/R13
10 02 11 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/R13
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	D15/R13
10 02 13 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	D15/R13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	D15/R13
10 03	<b>rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</b>	
10 03 02	frammenti di anodi	
10 03 04 *	scorie della produzione primaria	D15/R13
10 03 05	rifiuti di allumina	D15/R13
10 03 08 *	scorie saline della produzione secondaria	D15/R13
10 03 09 *	scorie nere della produzione secondaria	D15/R13
10 03 17 *	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	D15/R13
10 03 18	rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	D15/R13
10 03 19 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	D15/R13
10 03 21 *	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	D15/R13
10 03 23 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	D15/R13
10 03 25 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	D15/R13
10 03 27 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/R13
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	D15/R13
10 03 29 *	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	D15/R13
10 04	<b>rifiuti della metallurgia termica del piombo</b>	
10 04 01 *	scorie della produzione primaria e secondaria	
10 04 02 *	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D15/R13
10 04 04 *	polveri dei gas di combustione	D15/R13
10 04 05 *	altre polveri e particolato	D15/R13
10 04 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 04 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 04 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/R13
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	D15/R13
10 05	<b>rifiuti della metallurgia termica dello zinco</b>	
10 05 03 *	polveri dei gas di combustione	
10 05 04	altre polveri e particolato	D15/R13
10 05 05 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 05 06 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 05 08 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/R13
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	D15/R13
10 06	<b>rifiuti della metallurgia termica del rame</b>	
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D15/R13
10 06 03 *	polveri dei gas di combustione	D15/R13
10 06 04	altre polveri e particolato	D15/R13
10 06 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 06 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 06 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/R13
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	D15/R13
10 07	<b>rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</b>	
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D15/R13
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 07 04	altre polveri e particolato	D15/R13
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 07 07 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/R13



10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	D15/R13
<b>10 08</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</b>	
10 08 04	polveri e particolato	
10 08 08 *	scorie salate della produzione primaria e secondaria	D15/R13
10 08 09	altre scorie	D15/R13
10 08 12 *	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	D15/R13
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	D15/R13
10 08 14	frammenti di anodi	D15/R13
10 08 15 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	D15/R13
10 08 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	D15/R13
10 08 19 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D15/R13
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	D15/R13
<b>10 09</b>	<b>rifiuti della fusione di materiali ferrosi</b>	
10 09 03	scorie di fusione	
10 09 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	D15/R13
10 09 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	D15/R13
10 09 09 *	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	D15/R13
10 09 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	D15/R13
10 09 13 *	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	D15/R13
10 09 15 *	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	D15/R13
<b>10 10</b>	<b>rifiuti della fusione di materiali non ferrosi</b>	
10 10 03	scorie di fusione	
10 10 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	D15/R13
10 10 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	D15/R13
10 10 09 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	D15/R13
10 10 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	D15/R13
10 10 13 *	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	D15/R13
10 10 15 *	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	D15/R13
<b>10 11</b>	<b>rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</b>	
10 11 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	D15/R13
10 11 19 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	D15/R13
<b>10 12</b>	<b>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</b>	
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10 12 03	polveri e particolato	D15/R13
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 12 06	stampi di scarto	D15/R13
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	D15/R13
10 12 09 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	D15/R13
10 12 11 *	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	D15/R13
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	D15/R13
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15/R13
<b>10 13</b>	<b>rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</b>	
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	D15/R13
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	D15/R13
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	D15/R13
10 13 12 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	D15/R13
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	D15/R13
<b>11 01</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</b>	
11 01 05 *	acidi di decapaggio	
11 01 06 *	acidi non specificati altrimenti	D15/R13
11 01 07 *	basi di decapaggio	D15/R13
11 01 08 *	fanghi di fosfatazione	D15/R13
11 01 09 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	D15/R13
11 01 11 *	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	D15/R13

11 01 13 *	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	D15/R13
11 01 15 *	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
11 01 16 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	D15/R13
11 01 98 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/R13
<b>11 02</b>	<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi</b>	
11 02 02 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	D15/R13
11 02 05 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	D15/R13
11 02 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/R13
<b>11 05</b>	<b>rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo</b>	
11 05 03 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
11 05 04 *	fondente esaurito	D15/R13
<b>12 01</b>	<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>	
12 01 06 *	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	
12 01 07 *	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	D15/R13
12 01 08 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	D15/R13
12 01 09 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	D15/R13
12 01 10 *	oli sintetici per macchinari	D15/R13
12 01 12 *	cere e grassi esauriti	D15/R13
12 01 13	rifiuti di saldatura	D15/R13
12 01 14 *	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	D15/R13
12 01 16 *	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	D15/R13
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	D15/R13
12 01 18 *	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	D15/R13
12 01 19 *	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	D15/R13
<b>12 03</b>	<b>rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)</b>	
12 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio	
12 03 02 *	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	D15/R13
<b>13 04</b>	<b>oli di sentina</b>	
13 04 01 *	oli di sentina della navigazione interna	D15/R13
13 04 02 *	oli di sentina delle fognature dei moli	D15/R13
13 04 03 *	altri oli di sentina della navigazione	D15/R13
<b>13 05</b>	<b>prodotti di separazione olio/acqua</b>	
13 05 01 *	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	
13 05 02 *	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	D15/R13
13 05 03 *	fanghi da collettori	D15/R13
13 05 06 *	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	D15/R13
13 05 07 *	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	D15/R13
13 05 08 *	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	D15/R13
<b>13 07</b>	<b>rifiuti di carburanti liquidi</b>	
13 07 01 *	olio combustibile e carburante diesel	
13 07 02 *	petrolio	D15/R13
13 07 03 *	altri carburanti (comprese le miscele)	D15/R13
<b>13 08</b>	<b>rifiuti di oli non specificati altrimenti</b>	
13 08 01 *	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	D15/R13
13 08 02 *	altre emulsioni	D15/R13
<b>14 06</b>	<b>solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto</b>	
14 06 02 *	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	
14 06 03 *	altri solventi e miscele di solventi	D15/R13
14 06 04 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	D15/R13
14 06 05 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	D15/R13
<b>15 01</b>	<b>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	
15 01 02	imballaggi in plastica	D15/R13
15 01 04	imballaggi metallici	D15/R13
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	D15/R13
15 01 06	imballaggi in materiali misti	D15/R13
15 01 07	imballaggi in vetro	D15/R13
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	D15/R13
<b>15 02</b>	<b>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</b>	
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D15/R13
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D15/R13
<b>16 03</b>	<b>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>	
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D15/R13
16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D15/R13
<b>16 07</b>	<b>rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)</b>	
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio	
16 07 09 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	D15/R13
<b>16 08</b>	<b>catalizzatori esauriti</b>	
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	
16 08 02 *	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	D15/R13

16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	D15/R13
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	
16 08 05 *	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	D15/R13
16 08 07 *	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	D15/R13
16 09	<b>sostanze ossidanti</b>	D15/R13
16 09 01 *	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	
16 09 02 *	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	D15/R13
16 09 03 *	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	D15/R13
16 09 04 *	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	D15/R13
16 10	<b>rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito</b>	
16 10 01 *	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	D15/R13
16 10 03 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	D15/R13
16 11	<b>scarti di rivestimenti e materiali refrattari</b>	D15/R13
16 11 01 *	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	D15/R13
16 11 03 *	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 03	D15/R13
16 11 05 *	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	D15/R13
17 01	<b>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</b>	
17 01 01	cemento	
17 01 02	mattoni	D15/R13
17 01 03	mattonelle e ceramiche	D15/R13
17 01 06 *	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D15/R13
17 02	<b>legno, vetro e plastica</b>	
17 02 01	legno	
17 02 02	vetro	D15/R13
17 02 03	plastica	D15/R13
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	D15/R13
17 03	<b>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</b>	D15/R13
17 03 01 *	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	D15/R13
17 03 03 *	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	D15/R13
17 04	<b>metalli (incluse le loro leghe)</b>	D15/R13
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	
17 05	<b>terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</b>	D15/R13
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	D15/R13
17 05 05 *	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	D15/R13
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	D15/R13
17 05 07 *	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	D15/R13
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	D15/R13
17 08	<b>materiali da costruzione a base di gesso</b>	
17 08 01 *	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	D15/R13
17 09	<b>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>	D15/R13
17 09 01 *	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	D15/R13
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D15/R13
19 01	<b>rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</b>	
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	
19 01 05 *	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
19 01 06 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	D15/R13
19 01 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D15/R13
19 01 10 *	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	D15/R13
19 01 11 *	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	D15/R13
19 01 13 *	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	D15/R13
19 01 15 *	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	D15/R13
19 01 17 *	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	D15/R13
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	D15/R13
19 02	<b>rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</b>	
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	D15/R13

19 02 04 *	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	D15/R13
19 02 07 *	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	D15/R13
19 02 11 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15/R13
<b>19 03</b>	<b>rifiuti stabilizzati/solidificati</b>	D15/R13
19 03 04 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	D15/R13
19 03 06 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	D15/R13
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	D15/R13
<b>19 04</b>	<b>rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione</b>	D15/R13
19 04 01	rifiuti vetrificati	
19 04 02 *	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	D15/R13
19 04 03 *	fase solida non vetrificata	D15/R13
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	D15/R13
<b>19 06</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>	
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	D15/R13
<b>19 07</b>	<b>percolato di discarica</b>	D15/R13
19 07 02 *	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	D15/R13
<b>19 08</b>	<b>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>	D15/R13
19 08 01	vaglio	
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	D15/R13
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	D15/R13
19 08 06 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	D15/R13
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D15/R13
19 08 08 *	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	D15/R13
19 08 10 *	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	D15/R13
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	D15/R13
19 08 13 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	D15/R13
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D15/R13
<b>19 09</b>	<b>rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>	
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	D15/R13
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	D15/R13
19 09 04	carbone attivo esaurito	D15/R13
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	D15/R13
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D15/R13
<b>19 10</b>	<b>rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</b>	D15/R13
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D15/R13
19 10 03 *	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	D15/R13
19 10 05 *	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	D15/R13
<b>19 11</b>	<b>rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</b>	D15/R13
19 11 01 *	filtri di argilla esauriti	
19 11 02 *	catrami acidi	D15/R13
19 11 03 *	rifiuti liquidi acquosi	D15/R13
19 11 04 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	D15/R13
19 11 05 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	D15/R13
19 11 07 *	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	D15/R13
<b>19 12</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>	
19 12 01	carta e cartone	
19 12 02	metalli ferrosi	D15/R13
19 12 03	metalli non ferrosi	D15/R13
19 12 04	plastica e gomma	D15/R13
19 12 05	vetro	D15/R13
19 12 06 *	legno contenente sostanze pericolose	D15/R13
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D15/R13
19 12 08	prodotti tessili	D15/R13
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	D15/R13
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D15/R13
<b>19 13</b>	<b>rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>	
19 13 01 *	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	D15/R13

19 13 03 *	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	D15/R13
19 13 05 *	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	D15/R13
19 13 07 *	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D15/R13
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	D15/R13
20 02	<b>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>	
20 02 02	terra e roccia	
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	D15/R13
20 03	<b>altri rifiuti urbani</b>	D15/R13
20 03 03	residui della pulizia stradale	D15/R13
20 03 04	fanghi delle fosse setliche	D15/R13
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	D15/R13

\* la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati a smaltimento è effettuata dal Comune competente in regime di privativa, pertanto preventivamente alla gestione di tali rifiuti in operazioni di smaltimento (da D1 a D15) il Gestore dell'installazione IPPC, seppur autorizzato, deve comunque risultare aggiudicatario di apposito servizio pubblico ai sensi della normativa vigente in materia.

- D15/R13.5)** il codice residuale CER 190299 è ammesso unicamente per l'acqua separata nella sezione di trattamento reflui con idrocarburi e per l'acqua separata dalla sezione di trattamento fanghi per essere successivamente inviata al trattamento reflui industriali (*Linea 3*); nel registro di carico e scarico, ovvero nelle analoghe Schede SISTRI, deve comunque essere riportata la descrizione qualitativa del rifiuto;
- D15/R13.6)** l'area di **deposito preliminare (D15)** deve essere distinta dall'area di **messa in riserva (R13)**; entrambe le aree devono essere protette dagli agenti atmosferici ed organizzate in settori distinti per ciascuna tipologia di rifiuto così come risultante dalle relative codificazioni CER attribuite dal Produttore; allo scopo di rendere note la natura e la pericolosità dei rifiuti, durante le operazioni di deposito (*D15/R13*), ogni area di stoccaggio deve essere opportunamente contrassegnata, con apposita etichettatura, idonea per dimensione e collocazione, indicante almeno la destinazione d'uso (D15 o R13), la classificazione ed il codice CER dei rifiuti in essa contenuti;
- D15/R13.7)** le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, oltre che impermeabilizzate, devono essere opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora i rifiuti siano soggetti a dilavamento delle acque piovane, deve essere sempre garantito un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento;
- D15/R13.8)** durante le operazioni di stoccaggio (*D15/R13*) deve essere **evitata la commistione** dei rifiuti tra loro incompatibili in relazione allo stato fisico ed alla loro natura chimica; in particolare deve essere evitato il contatto tra sostanze che possono dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- D15/R13.9)** la gestione dei rifiuti (*D15/R13*) deve essere condotta in modo da **non modificare le caratteristiche** del rifiuto compromettendone il successivo recupero o smaltimento;
- D15/R13.10)** per quanto concerne lo stoccaggio della **Linea 1 (Rifiuti solidi e fanghi palabili)** i cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettano la **separazione dei rifiuti dal suolo** sottostante; l'area deve avere una pendenza tale da **convogliare gli eventuali percolati** in idonei pozzetti di raccolta per poi inviarli a trattamento; gli ugelli nebulizzatori, posizionati negli stalli, devono essere mantenuti funzionanti ed efficienti;
- D15/R13.11)** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio (*D15/R13*) dei rifiuti devono possedere **adeguati requisiti di resistenza** in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto in essi contenuto; deve essere assicurato che le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze, ed alle miscele di sostanze, che devono essere stoccate;

- D15/R13.12)** le manichette e i raccordi delle tubazioni eventualmente utilizzate per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- D15/R13.13)** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione;
- D15/R13.14)** i rifiuti di natura organica, identificati al codice **CER 200304**, che possono comportare l'innescare di fenomeni di degradazione e l'emissione di esalazioni e odori molesti possono giacere in stoccaggio (*D15/R13*) per un periodo non superiore a **48 ore**;
- D15/R13.15)** i contenitori, serbatoi e silos utilizzati per le operazioni di stoccaggio (*D15/R13*) devono riservare un **volume residuo di sicurezza** pari al 10% ed essere dotati di sistema di controllo automatico per evitare sovrariempimenti (*ad es. misuratori di livello ed allarmi acustici-visivi*);
- D15/R13.16)** i contenitori e/o serbatoi devono essere collocati su superficie pavimentata ed impermeabilizzata e dotati di **bacino di contenimento** di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità aumentato del 10%;
- D15/R13.17)** l'eventuale **sovrapposizione** di fusti o cisternette deve essere effettuata in numero **non superiore a 3 livelli**; i medesimi devono essere posizionati su idonei supporti che consentano il sollevamento dal suolo al fine di evidenziare eventuali perdite;
- D15/R13.18)** i contenitori utilizzati per le operazioni di stoccaggio (*D15/R13*) devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera da consentire una facile ispezione (*passo d'uomo*), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati;
- D15/R13.19)** l'impianto deve essere dotato di **materiale assorbente e neutralizzante** di varia natura da utilizzare nelle eventualità di percolamenti o perdite accidentali;
- D15/R13.20)** la movimentazione dei fusti e dei contenitori deve avvenire mediante **l'ausilio di appositi mezzi meccanici** quali ad esempio carrelli elevatori; gli operatori che provvedono all'utilizzo di carrelli elevatori devono essere adeguatamente formati ed addestrati alla movimentazione delle merci pallettizzate, in modo da evitare il danneggiamento di fusti o contenitori;
- D15/R13.21)** devono essere utilizzati bancali in buone condizioni e si deve procedere alla sostituzione di eventuali bancali che dovessero risultare danneggiati;
- D15/R13.22)** allo scopo di rendere note la natura e la pericolosità dei rifiuti, durante le operazioni di stoccaggio (*D15/R13*), ogni singolo **contenitore/serbatoio/silos** deve essere **opportunamente contrassegnato**, con apposita etichettatura idonea per dimensione e collocazione, indicante almeno la classificazione ed il codice CER del rifiuto in esso contenuto;
- D15/R13.23)** per tutti i contenitori/serbatoi/silos, **etichettati in modo univoco**, devono essere registrati i seguenti dati (*Bref waste 5.1 Generic BAT - 26 lett.c.*):
- capacità;
  - anno di costruzione;
  - materiali di costruzione;
- Devono essere conservati i programmi ed i risultati delle ispezioni, gli accessori, le tipologie di rifiuto che possono essere stoccate/trattate compreso il loro punto di infiammabilità;

- D15/R13.24) tutti i contenitori/serbatoi/silos devono riportare, in maniera ben visibile per dimensione e collocazione, la **sigla identificativa** ad essi assegnata;
- D15/R13.25) con adeguata cadenza periodica si deve provvedere all'effettuazione di **ispezioni dei contenitori e/o serbatoi** per accertarne la relativa tenuta; eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati devono essere tempestivamente sostituiti con analoghi contenitori aventi equivalenti caratteristiche;
- D15/R13.26) i contenitori fissi/mobili e/o i serbatoi, utilizzati all'interno dell'installazione, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a **trattamenti di bonifica appropriati** alle nuove utilizzazioni; le eventuali operazioni di rimozione dei serbatoi devono essere definite in un apposito Piano di rimozione e di bonifica degli stessi;
- D15/R13.27) la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo che sia **evitata ogni contaminazione** del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- D15/R13.28) devono essere adottate tutte le cautele per **impedire la formazione di odori a la dispersione di aerosol e di polveri**;
- D15/R13.29) come previsto dal pertinente Bref di settore, qualora i rifiuti solidi e fanghi palabili in ingresso possano dare origine a fenomeni di dispersione in atmosfera (*odori, polveri, COV*) il Gestore deve provvedere **ad adottare gli opportuni accorgimenti tecnici atti ad evitare tali fenomeni**; (*BREF WASTE - Storage and Handling 28 f*)
- D15/R13.30) le operazioni di stoccaggio (*D15/R13*) devono essere conformi alle vigenti discipline **antifortunistiche e antirumore**, nonché alle vigenti normative in materia di **sicurezza**, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
- D15/R13.31) fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente, non deve essere effettuata la miscelazione in deroga di rifiuti; nelle operazioni di miscelazione, non in deroga, devono essere tenute in considerazione le indicazioni sulla compatibilità tra le sostanze chimiche di cui alla tabella 4.12 del "*Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries*" ovvero della tab.E.2 del Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'Ambiente (*L.G. Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi*).

## **OPERAZIONI DI TRATTAMENTO E RECUPERO**

- TR.1) devono essere predisposti idonei test di laboratorio finalizzati ad accertare l'**effettiva trattabilità** del rifiuto (*recupero, smaltimento, respingimento*), nonché a definire i dosaggi di prodotti necessari; la **tipologia di trattamento/recupero** tra quelle autorizzate, cui deve essere destinato il rifiuto, deve essere **certa sin dall'inizio del processo**, al fine di evitare passaggi intermedi tra diverse sezioni impiantistiche che rendono complessa la tracciabilità del rifiuto stesso;
- TR.2) le operazioni di trattamento/recupero devono esser accompagnate dalle seguenti **fasi documentali**:
  - predisposizione del "**foglio di lavoro**" firmato dal tecnico responsabile dell'impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
    - numero del carico (*o di più carichi*);
    - tipologia di rifiuto trattata;
    - identificazione dell'area di stoccaggio/trattamento del rifiuto;
    - descrizione di eventuali pretrattamenti effettuati;

- numero dell'analisi interna di riferimento;
  - tipologia di trattamento/recupero a cui sottoporre il rifiuto;
  - dosaggi di prodotti da utilizzare e tempi di trattamento richiesto;
- consegna del "foglio di lavoro" in copia agli operatori dell'impianto;
- prelievo di campioni del materiale proveniente dal trattamento/recupero;
- consegna ed archiviazione del "foglio di lavoro", con eventuali osservazioni, in originale nella cartella del cliente;

**TR.3)** il ciclo di trattamento/recupero deve essere dotato di **strumentazioni automatiche di controllo** dei processi per mantenere i principali parametri funzionali entro i limiti prefissati;

**TR.4)** devono essere raccolti, sistematizzati e conservati i seguenti dati ed informazioni dei rifiuti o dei materiali in uscita rispettivamente da cicli di trattamento o da cicli di recupero:

- caratterizzazione di base del rifiuto prodotto e/o verifica di conformità analitica con i relativi requisiti tecnici del materiale prodotto;
- raccolta dei relativi certificati d'analisi, sottoscritti dal Responsabile del Laboratorio, ordinati in base al numero progressivo dell'analisi ed archiviati in digitale o in apposite cartelle riferite ad ogni conferitore/cliente contenenti, in copia o in originale e tutta la documentazione relativa (accettazione, conferimento, omologazione, etc.);

## **LINEA 1 - TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI E FANGHI PALABILI**

**TRS.5)** le operazioni di stoccaggio, di trattamento o di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi devono essere condotte esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento e per i quantitativi **complessivi tra pericolosi e non pericolosi** riportati nella seguente tabella:

ATTIVITÀ		CAPACITÀ Istantanea (DEPOSITI)	CAPACITÀ Produttiva (anno)
<b>LINEA 1: TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI E FANGHI PALABILI</b>			
Stoccaggio			
- D15/R13: Stoccaggio (Fase 1)	- Stalli esistenti (2.420 mc) - Stalli nuovi (2.000 mc) - Silos per rifiuti polverosi (36 mc)	4.500	
Trattamenti			
- D9: Trattamento fisico-chimico	- Soil washing (Fase 2a-b_120t/h) - Estrazione con solvente (Fase 3_20 t/h) - Inertizzazione (Fase 10_20 t/h)		
- R5: Riciclaggio/recupero delle sostanze inorganiche	- Soil washing (Fase 2a-b_120t/h) - Estrazione con solvente (Fase 3_20 t/h)		102.700
- D13/R12: Triturazione/Pressatura (Fase 6_2mc/ciclo, < 50 µg)			
- D14/R12: Lavaggio contenitori (Fase 12_100 kg/h)			
- Stoccaggio		43	
- R13: Stoccaggio			
- Trattamento (10 t/h)			
- R2: Rigenerazione/recupero di solventi (Fase 3)			

<sup>1</sup> In corsivo sono state indicate le sezioni esistenti; per quanto concerne lo stoccaggio della Linea 1 (in parte esistente) si chiede un aumento di capacità da 3.630 ton a 4.500 ton

<sup>2</sup> Valore complessivo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

<sup>3</sup> Valore complessivo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi



TRS.6) le operazioni di smaltimento (D15/D9, D15/D14, D15/D13) devono essere considerate in via residuale ed espletate previo accertamento dell'impossibilità tecnica ed economica di esperimento delle operazioni di recupero (R13/R5, R13/R12, R13/R12). A tal fine, all'interno dei report di autocontrollo deve essere quantificata la quota parte dei rifiuti in ingresso effettivamente inviati ad operazioni di recupero e quella per cui si è manifestata l'impossibilità tecnica delle stesse.

**Sezione esistente di Soil Washing/Estrazione con solvente**  
(D9/R5 allegato B/C D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

TRS.7) lo stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti deve avvenire nell'Area 01 (stalli coperti esistenti) indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento (Elaborato 4f);

TRS.8) la quantità di rifiuti che è possibile trattare in tale sezione è pari a 120 t/h (soil washing) e 20 t/h (ensolvex), comunque ricompresa nella capacità di trattamento della Linea 1 (102.700 t/anno); le quantità in stoccaggio si devono ritenere ricomprese nel quantitativo complessivo di rifiuti pari a 4.500 tonnellate;

TRS.9) alle operazioni di trattamento o di recupero (D9/R5) devono essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinte dai codici CER di seguito elencati, caratterizzati da stati fisici solidi o comunque palabili; si indicano in **grassetto** i nuovi codici CER il cui inserimento è stato richiesto con la modifica sostanziale:

<b>Elenco CER</b> <i>(in corsivo già autorizzati, in grassetto i nuovi codici CER)</i>		<b>Operazioni consentite</b>
01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali	
01 01 01	<i>rifiuti da estrazione di minerali metalliferi</i>	D9/R5
01 01 02	<i>rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi</i>	D9/R5
01 03 04 *	<i>sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso</i>	D9/R5
01 03 05 *	<i>altri sterili contenenti sostanze pericolose</i>	D9/R5
01 03 06	<i>sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05</i>	D9/R5
01 03 07 *	<i>altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</i>	D9/R5
01 04 07 *	<i>rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</i>	D9/R5
01 04 08	<i>scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>	D9/R5
01 04 09	<i>scarti di sabbia e argilla</i>	D9/R5
01 04 12	<i>sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11</i>	D9/R5
01 04 13	<i>rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>	D9/R5
01 05 04	<i>fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci</i>	D9/R5
01 05 05 *	<i>fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli</i>	D9/R5
01 05 06 *	<i>fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose</i>	D9/R5
0501	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone	
05 01 05 *	<i>perdite di olio</i>	D9/R5
05 01 09 *	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i>	D9/R5
05 01 10	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09</i>	D9/R5
05 01 15 *	<i>filtri di argilla esauriti</i>	D9/R5
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base	
07 01 11 *	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i>	D9/R5
07 01 12	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11</i>	D9/R5
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFPU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	
07 02 11 *	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i>	D9/R5
07 02 12	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11</i>	D9/R5
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)	
07 03 11 *	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i>	D9/R5
07 03 12	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11</i>	D9/R5
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (tranne 19)	
10 01 20 *	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i>	D9/R5
10 01 21	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20</i>	D9/R5
10 01 24	<i>sabbie dei reattori a letto fluidizzato</i>	D9/R5
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	
10 12 08	<b>scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</b>	D9/R5

10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali	
<b>10 13 14</b>	<b>rifiuti e fanghi di cemento</b>	
16 11	scarti di rivestimenti e materiali refrattari	D9/R5
<b>16 11 01 *</b>	<b>rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose</b>	D9/R5
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	D9/R5
<b>16 11 03 *</b>	<b>altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose</b>	D9/R5
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	D9/R5
<b>16 11 05 *</b>	<b>rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose</b>	D9/R5
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	D9/R5
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
17 01 01	cemento	D9/R5
17 01 02	mattoni	D9/R5
17 01 03	mattonelle e ceramiche	D9/R5
<b>17 01 06 *</b>	<b>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose</b>	D9/R5
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D9/R5
17 03	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	
<b>17 03 01 *</b>	<b>miscele bituminose contenenti catrame di carbone</b>	D9/R5
<b>17 03 02</b>	<b>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</b>	D9/R5
<b>17 03 03 *</b>	<b>catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</b>	D9/R5
17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio	
<b>17 05 03 *</b>	<b>terra e rocce, contenenti sostanze pericolose</b>	D9/R5
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	D9/R5
<b>17 05 05 *</b>	<b>fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose</b>	D9/R5
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	D9/R5
<b>17 05 07 *</b>	<b>pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose</b>	D9/R5
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	D9/R5
17 08	materiali da costruzione a base di gesso	
<b>17 08 01 *</b>	<b>materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose</b>	D9/R5
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	D9/R5
<b>17 09</b>	<b>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>	
<b>17 09 01 *</b>	<b>rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio</b>	
<b>17 09 03 *</b>	<b>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose</b>	D9/R5
<b>17 09 04</b>	<b>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</b>	D9/R5
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti	
<b>19 01 19</b>	<b>sabbie dei reattori a letto fluidizzato</b>	D9/R5
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)	
<b>19 02 03</b>	<b>miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi</b>	
<b>19 02 04 *</b>	<b>miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso</b>	D9/R5
<b>19 02 05 *</b>	<b>fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose</b>	D9/R5
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	D9/R5
<b>19 02 11 *</b>	<b>altri rifiuti contenenti sostanze pericolose</b>	D9/R5
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati	
<b>19 03 04 *</b>	<b>rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati</b>	D9/R5
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	D9/R5
<b>19 03 06 *</b>	<b>rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati</b>	D9/R5
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	D9/R5
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione	
<b>19 04 01</b>	<b>rifiuti vetrificati</b>	D9/R5
<b>19 04 03 *</b>	<b>fase solida non vetrificata</b>	D9/R5
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti	
<b>19 08 01</b>	<b>vaglio</b>	D9/R5
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	D9/R5
<b>19 08 13 *</b>	<b>fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali</b>	D9/R5
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D9/R5
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale	
<b>19 09 01</b>	<b>rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari</b>	D9/R5
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio	D9/R5
<b>19 11 05 *</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</b>	D9/R5
<b>19 11 06</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05</b>	D9/R5
<b>19 11 07 *</b>	<b>rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi</b>	D9/R5
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
<b>19 12 09</b>	<b>minerali (ad esempio sabbia, rocce)</b>	D9/R5
<b>19 12 11 *</b>	<b>altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose</b>	D9/R5

19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D9/R5
19 13	<b>rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>	
19 13 01 *	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D9/R5
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	D9/R5
19 13 03 *	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D9/R5
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	D9/R5
19 13 05 *	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D9/R5
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	D9/R5
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
20 02 02	terra e roccia	
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	D9/R5
20 03	altri rifiuti urbani	D9/R5
20 03 03	residui della pulizia stradale	
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	D9/R5
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	D9/R5

TRS.10) la sezione di distillazione, ricompresa nell'impianto Ensolvex deve essere utilizzata in **modo alternativo**, per l'espletamento di cicli di trattamento Ensolvex (D9/R5) o di rigenerazione/recupero solventi (R2);

#### *Caratterizzazione Post-Trattamento*

TRS.11) al fine di determinarne il corretto regime giuridico ed individuare la conseguente destinazione, i materiali in uscita dal ciclo di trattamento rifiuti solidi devono essere avviati ad apposito **settore di caratterizzazione** (Area 4a dell'Elaborato 4f), dotato di idonea pavimentazione impermeabile, cordolatura perimetrale di contenimento, sistema di raccolta e convogliamento reflui, ed essere sottoposti agli accertamenti chimico-analitici necessari; il tempo di permanenza è quello strettamente necessario all'espletamento dell'analisi chimica;

TRS.12) ai materiali che, in uscita dal ciclo di trattamento, non posseggono le caratteristiche indicate nei successivi punti, deve essere attribuita la qualifica di "**rifiuti prodotti**" e conseguentemente classificati e gestiti secondo il relativo regime giuridico;

#### *Gestione materiali ottenuti e terre decontaminate*

TRS.13) l'attività di trattamento finalizzata al recupero dei rifiuti (R5), deve garantire l'ottenimento di **materiali conformi** alla **normativa tecnica relativa alla marcatura CE dei prodotti lapidei** secondo la direttiva 89/106/CEE ai sensi del D.P.R. n. 246/93 e la norma **UNI EN 13242**, o conformi alle caratteristiche delle materie prime commerciabili nel settore dell'edilizia secondo la **circolare del Ministero dell'ambiente e Tutela del territorio n.5025 del 15/07/05**;

TRS.14) l'attività di trattamento (R5), finalizzata alla **decontaminazione e ricostituzione di suolo**, deve garantire l'ottenimento di terreni aventi caratteristiche conformi ai limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli previsti alla **tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/06** e ss.mm.ii., facendo riferimento alla **colonna A o B** in relazione alla destinazione d'uso del sito di riutilizzo;

TRS.15) al fine di determinarne le relative caratteristiche, il materiale in uscita dall'impianto (*materiali e terreni destinati alla ricostituzione di suolo*), deve essere sottoposto ad idonei **accertamenti merceologici ed analitici**, comprendenti il **test di cessione** eseguito in conformità al metodo riportato all'allegato 3 del DM 05.02.1998 smi, da effettuarsi per ogni campagna di trattamento;

TRS.16) restano sottoposti al regime normativo dei rifiuti i materiali o i terreni decontaminati che, seppur possedendo le suddette caratteristiche, **non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo ad un ciclo di consumo o riutilizzo entro 18 mesi dalla produzione**; a tale fine il suddetto riutilizzo deve essere oggettivamente attestato e formalizzato con adeguata documentazione (*es. fatturazioni di vendita, contratti di fornitura, etc.*).

**Triturazione/Pressatura conto terzi**  
(D13/R12 allegato B/C D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

TRS.17) le operazioni raggruppamento preliminare/ scambio di rifiuti (D13/R12) svolte all'interno dell'installazione, consistono in operazioni di **triturazione e/o pressatura**;

TRS.18) le operazioni di stoccaggio (D15/R13) devono avvenire nell'**Area 18 (stalli nuovi)** indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento (Elaborato 4f);

TRS.19) in sede di formazione del carico da destinare a conferimento presso altri impianti di smaltimento/recupero, nel formulario di identificazione che accompagna il relativo trasporto deve essere indicato, nello spazio destinato alle annotazioni, l'attività di raggruppamento (*triturato e/o pressato*) a cui il rifiuto stesso è stato assoggettato;

TRS.20) ai rifiuti in uscita devono essere attribuiti i pertinenti codici CER della categoria 19 "Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti" dell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

TRS.21) la **capacità massima autorizzata** per le operazioni R12 e D13 attraverso triturazione e pressatura, sia essa finalizzata al recupero o allo smaltimento in impianti terzi, è **inferiore a 50 t/g** e comunque ricompresa nella capacità di trattamento della Linea 1 (102.700 t/anno); le quantità in stoccaggio si devono ritenere ricomprese nel quantitativo complessivo di rifiuti pari a 4.500 tonnellate;

TRS.22) alle operazioni di raggruppamento preliminare (D13) e di scambio rifiuti (R12) devono essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:

Elenco CER		Operazioni consentite
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base	
07 01 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D13/R12
07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D13/R12
	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre	
07 02	artificiali	
07 02 13	rifiuti plastici	D13/R12
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti	
07 07 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D13/R12
07 07 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D13/R12
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi	
10 09 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D13/R12
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	D13/R12
10 09 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D13/R12
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	D13/R12
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	
10 12 06	stampi di scarto	
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	D13/R12
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	
15 01 02	imballaggi in plastica	D13/R12
15 01 04	imballaggi metallici	D13/R12
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	D13/R12
15 01 06	imballaggi in materiali misti	D13/R12
15 01 07	imballaggi in vetro	D13/R12
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	D13/R12
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D13/R12
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D13/R12
16 11	scarti di rivestimenti e materiali refrattari	
16 11 01 *	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D13/R12
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	D13/R12
16 11 03 *	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze	D13/R12

	pericolose	
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 03	D13/R12
16 11 05 *	pericolose rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze	D13/R12
16 11 06	voce 16 11 05 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla	D13/R12
17 01	<b>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</b>	
17 01 01	cemento	
17 01 02	mattoni	D13/R12
17 01 03	mattonelle e ceramiche	D13/R12
17 01 06 *	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	D13/R12
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D13/R12
17 02	<b>legno, vetro e plastica</b>	
17 02 01	legno	
17 02 02	vetro	D13/R12
17 02 03	plastica	D13/R12
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	D13/R12
17 04	<b>metalli (incluse le loro leghe)</b>	
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	D13/R12
17 08	<b>materiali da costruzione a base di gesso</b>	
17 08 01 *	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	D13/R12
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	D13/R12
19 10	<b>rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</b>	
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D13/R12
19 10 05 *	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	D13/R12
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	D13/R12
19 12	<b>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>	
19 12 01	carta e cartone	
19 12 02	metalli ferrosi	D13/R12
19 12 03	metalli non ferrosi	D13/R12
19 12 04	plastica e gomma	D13/R12
19 12 05	vetro	D13/R12
19 12 06 *	legno contenente sostanze pericolose	D13/R12
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D13/R12
19 12 08	prodotti tessili	D13/R12

- TRS.23) le operazioni di triturazione e/o la pressatura devono essere effettuate su **partite omogenee** di rifiuto;
- TRS.24) è vietata la triturazione e/o la pressatura di rifiuti costituiti da **recipienti sotto pressione e di rifiuti infiammabili**;
- TRS.25) le operazioni di triturazione e/o pressatura devono essere effettuate **separatamente per rifiuti pericolosi e non pericolosi**; tra campagne di triturazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi si deve provvedere alla pulizia del macchinario. Il residuo proveniente dalla pulizia deve essere classificato come rifiuto. In alternativa alla pulizia, il primo carico di rifiuti non pericolosi che dovesse succedere ad una triturazione di rifiuti pericolosi, deve essere considerato come pericoloso;
- TRS.26) qualora i rifiuti in ingresso al trattamento di triturazione possano dare **origine a dispersioni in atmosfera** (odori, polveri, COV), tale operazione deve essere condotta sotto sistemi di aspirazione collegati a idonei impianti di abbattimento, così come previsto dal Bref di settore (*Other common techniques not mentioned above 32., 33.*); a tal fine entro i **primi 6 mesi di lavorazione**, deve essere trasmessa alla Provincia di Cagliari e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, una **relazione tecnica contenente una valutazione in merito alla necessità di introduzione** sul trituratore di una **cappa aspirante** dotata di idoneo sistema di abbattimento;
- TRS.27) gli ugelli nebulizzatori, posizionati a bordo della tramoggia di carico del trituratore devono essere mantenuti funzionanti ed efficienti;
- TRS.28) i rifiuti in uscita dalle operazioni di triturazione e/o pressatura devono essere stoccati nell'area destinata al deposito temporaneo (Area 36) distinguendo i rifiuti per tipologia omogenea e codice CER; qualora il deposito temporaneo sia effettuato **mediante deposito in cassone scarrabile**, il medesimo dovrà essere dotato di idoneo **sistema di copertura**;

**Trattamento chimico-fisico di inertizzazione**  
(D9 allegato B D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

**TRS.29)** i rifiuti solidi polverulenti (ad esempio fly-ash e scone provenienti da forni di incenerimento) devono essere stoccati (D15) nell'Area 19 (silos TK815), mentre le restanti tipologie di rifiuti nell'Area 18 (stalli nuovi). Tali aree sono indicate nella planimetria allegata al presente provvedimento (Elaborato 4f);

**TRS.30)** la quantità massima di rifiuti che è possibile trattare in tale sezione è pari a 20 t/h e comunque ricompresa nella capacità di trattamento della Linea 1 (102.700 l/anno); le quantità in stoccaggio si devono ritenere ricomprese nel quantitativo complessivo di rifiuti pari a 4.500 tonnellate;

**TRS.31)** devono essere inviati al trattamento di inertizzazione (D9) i rifiuti contraddistinti dai codici CER di seguito elencati, caratterizzati da stati fisici solidi o comunque palabili:

01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali	D9
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	D9
01 03 04 *	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	D9
01 03 05 *	altri sterili contenenti sostanze pericolose	D9
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	D9
01 03 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	D9
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	D9
01 04 07 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	D9
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D9
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	D9
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D9
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D9
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	D9
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D9
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	D9
01 05 05 *	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	D9
01 05 06 *	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	D9
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D9
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D9
0303	<b>Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>	D9
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	D9
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	D9
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	D9
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	D9
0401	<b>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile</b>	D9
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	D9
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	D9
0402	<b>Rifiuti dell'industria tessile</b>	D9
04 02 19 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	D9
0501	<b>Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</b>	D9
05 01 02 *	fanghi da processi di dissalazione	D9
05 01 03 *	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	D9
05 01 04 *	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	D9
05 01 06 *	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	D9
05 01 07 *	catrami acidi	D9
05 01 08 *	altri catrami	D9
05 01 09 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	D9
05 01 11 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	D9
05 01 12 *	acidi contenenti oli	D9
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	D9
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D9
05 01 15 *	filtri di argilla esauriti	D9
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio	D9
05 01 17	bitumi	D9
05 06	<b>rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone</b>	D9

05 06 01 *	catrami acidi	D9
05 06 03 *	altri catrami	D9
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	D9
05 07	<b>rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale</b>	
05 07 01 *	rifiuti contenenti mercurio	D9
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	D9
06 02	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi</b>	
06 02 01 *	idrossido di calcio	D9
06 02 03 *	idrossido di ammonio	D9
06 02 04 *	idrossido di sodio e di potassio	D9
06 02 05 *	altre basi	D9
06 03	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici</b>	
06 03 11 *	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	D9
06 03 13 *	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	D9
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	D9
06 03 15 *	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	D9
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	D9
06 04	<b>rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03</b>	
06 04 03 *	rifiuti contenenti arsenico	D9
06 04 04 *	rifiuti contenenti mercurio	D9
06 04 05 *	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	D9
06 05	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>	
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	D9
06 06	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione</b>	
06 06 02 *	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	D9
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	
06 07	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni</b>	
06 07 02 *	carbone attivato dalla produzione di cloro	D9
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	D9
06 09	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo</b>	
06 09 02	scorie fosforose	D9
06 09 03 *	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	D9
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	D9
06 10	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti</b>	
06 10 02 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose	D9
06 13	rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti	D9
06 13 02 *	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	D9
07 01	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</b>	
07 01 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D9
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione	D9
07 01 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D9
07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D9
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	D9
07 02	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>	
07 02 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D9
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione	D9
07 02 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D9
07 02 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D9
07 02 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	D9
07 02 14 *	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	D9
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	D9
07 02 16 *	rifiuti contenenti silicone pericoloso	D9
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16	D9
07 03	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)</b>	
07 03 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	D9
07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione	D9
07 03 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D9
07 03 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D9
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	D9
07 04	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici</b>	
07 04 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	D9
07 04 08 *	altri fondi e residui di reazione	D9
07 04 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D9
07 04 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D9
07 04 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	D9
07 04 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	D9

07 06	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici</b>	
07 06 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D9
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione	D9
07 06 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D9
07 06 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D9
07 06 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	D9
07 07	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</b>	
07 07 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D9
07 07 08 *	altri fondi e residui di reazione	D9
07 07 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D9
07 07 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D9
07 07 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	D9
08 01	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</b>	
08 01 13 *	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D9
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	D9
08 01 17 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D9
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	D9
08 01 21 *	residui di vernici o di sverniciatori	D9
08 02	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</b>	
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	D9
08 03	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</b>	
08 03 14 *	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	D9
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	D9
08 04	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</b>	
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D9
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	D9
10 00	<b>Rifiuti prodotti da processi termici</b>	
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	D9
10 01 02	ceneri leggere di carbone	D9
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	D9
10 01 04 *	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	D9
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	D9
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	D9
10 01 13 *	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	D9
10 01 14 *	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	D9
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14	D9
10 01 16 *	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	D9
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	D9
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D9
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	D9
10 01 20 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	D9
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	D9
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	D9
10 02	<b>rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</b>	
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	D9
10 02 02	scorie non trattate	D9
10 02 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D9
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	D9
10 02 11 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	D9
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	D9
10 02 13 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D9
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	D9
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	D9
10 03	<b>rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</b>	
10 03 02	frammenti di anodi	D9
10 03 04 *	scorie della produzione primaria	D9
10 03 05	rifiuti di allumina	D9
10 03 08 *	scorie saline della produzione secondaria	D9
10 03 09 *	scorie nere della produzione secondaria	D9
10 03 17 *	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	D9
10 03 18	rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	D9
10 03 19 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D9
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	D9
10 03 21 *	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	D9
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	D9
10 03 23 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D9
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	D9
10 03 25 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D9
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	D9
10 03 27 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9



10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	D9
10 03 29 *	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	D9
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	D9
<b>10 04</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica del piombo</b>	
10 04 01 *	scorie della produzione primaria e secondaria	D9
10 04 02 *	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D9
10 04 04 *	polveri dei gas di combustione	D9
10 04 05 *	altre polveri e particolato	D9
10 04 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 04 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 04 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	D9
<b>10 05</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica dello zinco</b>	
10 05 03 *	polveri dei gas di combustione	D9
10 05 04	altre polveri e particolato	D9
10 05 05 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 05 06 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 05 08 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	D9
<b>10 06</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica del rame</b>	
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	D9
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D9
10 06 03 *	polveri dei gas di combustione	D9
10 06 04	altre polveri e particolato	D9
10 06 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 06 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 06 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	D9
<b>10 07</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</b>	
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	D9
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	D9
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 07 04	altre polveri e particolato	D9
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 07 07 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	D9
<b>10 08</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</b>	
10 08 04	polveri e particolato	D9
10 08 08 *	scorie salate della produzione primaria e secondaria	D9
10 08 09	altre scorie	D9
10 08 12 *	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	D9
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	D9
10 08 14	frammenti di anodi	D9
10 08 15 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D9
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	D9
10 08 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D9
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	D9
10 08 19 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	D9
<b>10 09</b>	<b>rifiuti della fusione di materiali ferrosi</b>	
10 09 03	scorie di fusione	D9
10 09 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D9
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	D9
10 09 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D9
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	D9
10 09 09 *	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	D9
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	D9
10 09 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	D9
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	D9
10 09 13 *	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	D9
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	D9
10 09 15 *	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	D9
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	D9
<b>10 10</b>	<b>rifiuti della fusione di materiali non ferrosi</b>	
10 10 03	scorie di fusione	D9
10 10 05 *	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D9
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	D9
10 10 07 *	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	D9
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	D9
10 10 09 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	D9
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	D9
10 10 11 *	altri particolati contenenti sostanze pericolose	D9
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	D9
10 10 13 *	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	D9
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	D9
10 10 15 *	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	D9
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	D9

<b>10 11</b>	<b>rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</b>	
10 11 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D9
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	D9
10 11 19 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	D9
<b>10 12</b>	<b>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</b>	
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	D9
10 12 03	polveri e particolato	D9
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 12 06	stampi di scarto	D9
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	D9
10 12 09 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D9
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	D9
10 12 11 *	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	D9
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	D9
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D9
<b>10 13</b>	<b>rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</b>	
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	D9
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	D9
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	D9
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	D9
10 13 12 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D9
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	D9
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	D9
<b>11 01</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</b>	
11 01 05 *	acidi di decapaggio	D9
11 01 06 *	acidi non specificati altrimenti	D9
11 01 07 *	basi di decapaggio	D9
11 01 08 *	fanghi di fosfatazione	D9
11 01 09 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	D9
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	D9
11 01 13 *	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	D9
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	D9
11 01 15 *	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	D9
11 01 16 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	D9
11 01 98 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D9
<b>11 02</b>	<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi</b>	
11 02 02 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	D9
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	D9
11 02 05 *	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	D9
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	D9
11 02 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D9
<b>11 05</b>	<b>rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo</b>	
11 05 03 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D9
11 05 04 *	fondente esaurito	D9
12 01 12 *	cere e grassi esauriti	D9
12 01 13	rifiuti di saldatura	D9
12 01 14 *	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	D9
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	D9
12 01 16 *	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	D9
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	D9
12 01 18 *	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	D9
<b>12 03</b>	<b>rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)</b>	
12 03 02 *	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	D9
<b>13 05</b>	<b>prodotti di separazione olio/acqua</b>	
13 05 01 *	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	D9
13 05 02 *	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	D9
13 05 03 *	fanghi da collettori	D9
13 05 08 *	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	D9
<b>13 08</b>	<b>rifiuti di oli non specificati altrimenti</b>	
13 08 01 *	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	D9
<b>14 06</b>	<b>solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto</b>	
14 06 04 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	D9
14 06 05 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	D9
<b>15 02</b>	<b>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</b>	
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D9
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D9
<b>16 03</b>	<b>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>	
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	D9
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D9
16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	D9
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D9
<b>16 07</b>	<b>rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)</b>	
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio	D9

16 07 09 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	
16 08	<b>catalizzatori esauriti</b>	
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	D9
16 08 02 *	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	D9
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	D9
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	D9
16 08 05 *	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	D9
16 08 07 *	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	D9
16 11	<b>scarti di rivestimenti e materiali refrattari</b>	
16 11 01 *	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D9
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	D9
16 11 03 *	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D9
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 03	D9
16 11 05 *	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	D9
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	D9
17 01	<b>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</b>	
17 01 01	cemento	D9
17 01 02	mattoni	D9
17 01 03	mattonelle e ceramiche	D9
17 01 06 *	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	D9
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	D9
17 03	<b>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</b>	
17 03 01 *	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	D9
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	D9
17 03 03 *	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	D9
17 04	<b>metalli (Incluse le loro leghe)</b>	
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	D9
17 05	<b>terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</b>	
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	D9
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	D9
17 05 05 *	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	D9
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	D9
17 05 07 *	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	D9
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	D9
17 08	<b>materiali da costruzione a base di gesso</b>	
17 08 01 *	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	D9
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	D9
17 09	<b>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>	
17 09 01 *	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	D9
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	D9
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D9
19 01	<b>rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</b>	
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	D9
19 01 05 *	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D9
19 01 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	D9
19 01 10 *	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	D9
19 01 11 *	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	D9
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	D9
19 01 13 *	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	D9
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	D9
19 01 15 *	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	D9
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	D9
19 01 17 *	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	D9
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	D9
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	D9
19 02	<b>rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, dechlorazione, neutralizzazione)</b>	
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	D9
19 02 04 *	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	D9
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	D9
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	D9
19 02 11 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D9
19 03	<b>rifiuti stabilizzati/solidificati</b>	
19 03 04 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	D9
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	D9
19 03 06 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	D9
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	D9
19 04	<b>rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione</b>	
19 04 02 *	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	D9
19 04 03 *	fase solida non vetrificata	D9
19 06	<b>rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>	D9

<b>19 08</b>	<b>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>	
19 08 01	vaglio	
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	D9
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	D9
19 08 06 *	resine a scambio ionico saturate o esaurite	D9
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D9
19 08 08 *	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	D9
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	D9
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	D9
19 08 13 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	D9
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D9
<b>19 09</b>	<b>rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>	
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	D9
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	D9
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	D9
19 09 04	carbone attivo esaurito	D9
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	D9
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D9
<b>19 10</b>	<b>rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</b>	
19 10 03 *	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	D9
19 10 05 *	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	D9
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	D9
<b>19 11</b>	<b>rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</b>	
19 11 01 *	filtri di argilla esauriti	
19 11 02 *	catrami acidi	D9
19 11 04 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	D9
19 11 05 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	D9
19 11 07 *	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	D9
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	D9
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	D9
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D9
<b>19 13</b>	<b>rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>	
19 13 01 *	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D9
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	D9
19 13 03 *	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D9
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	D9
19 13 05 *	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D9
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	D9

- TRS.32) i rifiuti in ingresso alla sezione di inertizzazione che subiscono il trattamento preliminare di triturazione o macinazione devono essere inviati direttamente al trattamento di inertizzazione, evitando pertanto ulteriori stoccaggi intermedi;
- TRS.33) il trattamento deve essere limitato ai rifiuti che **non contengono alti livelli di COV**, componenti odorosi, cianuri, agenti ossidanti, agenti chelanti, altri rifiuti con un elevato TOC (*contenuto di TOC non superiore al 10%*) così come previsto dal Bref di settore;
- TRS.34) devono essere impiegati metodi di caricamento atti ad **evitare la formazione di polverosità diffusa**; gli ugelli nebulizzatori, posizionati a bordo della tramoggia di carico del miscelatore devono essere mantenuti funzionanti ed efficienti;
- TRS.35) i nastri di trasporto alla tramoggia di carico, al miscelatore ed al cassone di stoccaggio devono essere chiusi;
- TRS.36) il rifiuto inertizzato, che deve possedere idoneo **stato fisico palpabile e non gocciolante**, deve essere stoccato (*deposito temporaneo*) in un cassone dotato di apposito sistema di copertura;
- TRS.37) al fine di valutare la conformità del rifiuto trattato ai criteri di ammissibilità in discarica, lo stoccaggio dello stesso deve consentire di eseguire un **campionamento conforme alla UNI10802/2013**;

**Lavaggio Contenitori**  
(D14/R12 allegato B/C D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

**TRS.38)** lo stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti deve avvenire nell'Area 18 (stalli nuovi) indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento (Elaborato 4f);

**TRS.39)** la quantità massima di rifiuti che è possibile trattare in tale sezione è pari a **100 Kg/h** e comunque compresa nella capacità di trattamento della Linea 1 (**102.700 t/anno**); le quantità in stoccaggio si devono ritenere ricomprese nel quantitativo complessivo di rifiuti pari a **4.500 tonnellate**;

**TRS.40)** alle operazioni D14/R12 di lavaggio dei contenitori di rifiuti devono essere conferiti i rifiuti individuati con i seguenti codici CER:

Elenco CER		Operazioni conferite
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
15 01 02	imballaggi in plastica	D14/R12
15 01 04	imballaggi metallici	D14/R12
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	D14/R12
15 01 06	imballaggi in materiali misti	D14/R12
15 01 07	imballaggi in vetro	D14/R12
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	D14/R12

**TRS.41)** i rifiuti in ingresso alla sezione di lavaggio che subiscono il trattamento preliminare di triturazione devono essere inviati direttamente al trattamento di lavaggio, **evitando pertanto ulteriori stoccaggi intermedi**;

**TRS.42)** ai fini dell'invio alla sezione preliminare di triturazione, i contenitori devono essere vuoti; tra campagne di triturazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi si deve provvedere alla pulizia del macchinario. Il residuo proveniente dalla pulizia deve essere classificato come rifiuto. In alternativa alla pulizia, il primo carico di rifiuti non pericolosi che dovesse succedere ad una triturazione di rifiuti pericolosi, deve essere considerato come pericoloso;

**TRS.43)** qualora i contenitori contengano al proprio interno delle sostanze residuali, l'operazione di triturazione non può essere effettuata prima di quella di lavaggio;

**TRS.44)** è vietato effettuare operazioni di lavaggio nell'impianto di rifiuti **che contengono PCB o PCT** e di rifiuti che provengono da **strutture sanitarie**;

**TRS.45)** è vietato ricevere presso l'impianto contenitori per i quali non risulti certo il contenuto originario;

**TRS.46)** deve essere preventivamente verificato che la sostanza residua eventualmente presente nel contenitore non reagisca con l'acqua creando gas tossici o odori molesti o sostanze con caratteristiche chimico fisiche più pericolose dei rifiuti di origine; devono essere attuate modalità gestionali e operative volte a **valutare l'eventuale incompatibilità chimico-fisica tra i residui** presenti nei contenitori con i detersivi utilizzati per il lavaggio;

TRS.47) la soluzione della macchina di lavaggio deve essere obbligatoriamente sostituita prima del lavaggio di rifiuti non pericolosi che segue il lavaggio di rifiuti pericolosi;

TRS.48) i reflui prodotti nelle operazioni di lavaggio (acque di lavaggio) devono essere inviati a trattamento nella Linea 3, o nella Linea 4 nel caso di oli, ed i quantitativi devono essere opportunamente contabilizzati;

TRS.49) i rifiuti prodotti nelle operazioni di lavaggio devono essere stoccati nell'area destinata al deposito temporaneo Area 34, distinguendo i rifiuti per tipologia e codice CER.;

#### Recupero di Solventi

(R2 allegato C D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

TRS.50) le operazioni di stoccaggio (R13) devono avvenire nel serbatoio TK221 nell'Area 12 indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento (Elaborato 4f);

TRS.51) la quantità massima di rifiuti che è possibile trattare in tale sezione è pari a 10 t/h e comunque ricompresa nella capacità di trattamento della Linea 1 (102.700 t/anno); la capacità massima istantanea di stoccaggio è pari a 43 tonnellate;

TRS.52) l'attività di recupero (R2) dei solventi diversi dall'etilacetato è condotta mediante processo di rigenerazione attraverso distillazione nell'esistente sezione ENSOLVEX, realizzata all'interno di un bacino di contenimento secondo quanto indicato nel provvedimento AIA n. 213 del 09/11/2010; la sezione di distillazione, ricompresa nell'impianto Ensolvex deve essere utilizzata in modo alternativo, per l'espletamento di cicli di trattamento Ensolvex (D9/R5) o di rigenerazione/recupero solventi (R2);

TRS.53) alle operazioni di recupero solventi (R2) devono essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti, contraddistinte dai seguenti codici CER:

Elenco CER		Operazioni consentite
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base	
07 01 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2
07 01 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	
07 02 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2
07 02 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)	
07 03 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2
07 03 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici	
07 04 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2
07 04 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici	
07 06 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2
07 06 04 *	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti	
07 07 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2
07 07 04 *	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	R2
14 06	solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto	
14 06 02 *	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	R2
14 06 03 *	altri solventi e miscele di solventi	R2

TRS.54) i rifiuti avviati alle operazioni di recupero (R2) devono possedere le **caratteristiche** determinate al **punto 6.3** del **D.M. 12/06/02 n. 161** ossia: *soluzioni costituite dall'80% in peso da solventi o diluenti anche clorurati; soluzioni acquose monocomponenti contenenti il 20% in peso di solvente; tali soluzioni possono contenere solventi aromatici < 50%, oli o grassi e vernici < 15%, Pb < 5.000 ppm, Cu < 500 ppm, Cr < 500 ppm, Cd < 50 ppm; soluzioni acquose di alcool isopropilico con titolo minimo del 94%;*

TRS.55) le attrezzature utilizzate per il carico e lo scarico dei rifiuti, devono essere mantenute in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni;

TRS.56) i solventi ed i diluenti ottenuti dall'attività di recupero, devono avere le medesime caratteristiche dei corrispondenti solventi e diluenti usualmente commercializzati; per i medesimi deve essere documentata ed **oggettivamente accertabile l'effettiva reintroduzione in cicli di consumo o di produzione** (es. fatturazioni commerciali, contratti di fornitura, etc);

TRS.57) restano sottoposti al regime normativo dei rifiuti i solventi ed i diluenti che, seppur possedendo le suddette caratteristiche, non vengono **destinati in modo effettivo ed oggettivo ad un ciclo di riutilizzo entro 18 mesi** dalla produzione;

TRS.58) prima dell'avvio dell'attività deve essere **verificata l'integrità strutturale** dei serbatoi TK218, TK219 e TK221 esistenti

## LINEE RIFIUTI LIQUIDI

TRL.59) Le operazioni di stoccaggio e di trattamento devono essere condotte esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento e per i quantitativi complessivi tra pericolosi e non pericolosi riportati nella seguente tabella:

ATTIVITA'	CAPACITA' Istantanea [DEPOSITI - t <sup>3</sup> ]	CAPACITA' PRODUTTIVA [t/anno] <sup>1</sup>
<b>LINEE RIFIUTI LIQUIDI</b>		
<b>LINEA 2: TRATTAMENTO REFLUI FANGOSI (20 t/h)</b>		
Stoccaggio	120	
- D15: Stoccaggio (Fase 1)		
- Trattamento		
- D9: Trattamento fisico-chimico (Disidratazione fanghi) (Fase 2-3)		
<b>LINEA 3: TRATTAMENTO REFLUI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (20 t/h)</b>		
Stoccaggio	180	
- D15: Stoccaggio (Fase 1)		
- Trattamento		
- D9: Trattamento fisico-chimico (Fase 2-3-5-6)		
<b>LINEA 4: TRATTAMENTO REFLUI CONTENENTI IDROCARBURI (40t/h)</b>		
Stoccaggio	1.000	100.000
- R13: Stoccaggio (Fase 1)		
- Trattamento		
- R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (Fase 2-3)		
- R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (Fase 2-3)		

<sup>1</sup> In corsivo sono state indicate le sezioni esistenti, per quanto concerne lo stoccaggio della Linea 1 (in parte esistente) si chiede un aumento di capacità da 3.630 ton a 4.500 ton  
<sup>2</sup> Valore complessivo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi  
<sup>3</sup> Valore complessivo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

**Trattamento Reflui Fangosi - LINEA 2**  
(D9 allegato B D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

TRL.60) lo stoccaggio dei reflui fangosi deve avvenire all'interno dei due serbatoi (TK 802 e TK803) nell'Area 21 indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento (Elaborato 4f);

TRL.61) la quantità massima di rifiuti che è possibile trattare in tale sezione è pari a 20 t/h e comunque ricompresa nella capacità di trattamento della Linea Liquidi (100.000 t/anno); la capacità massima istantanea di stoccaggio complessiva tra pericolosi e non pericolosi è pari a 120 tonnellate;

TRL.62) alle operazioni di trattamento fisico-chimico (D9) devono essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinte dai codici CER di seguito elencati, caratterizzati da **stati fisici fangosi pompabili**:

Elenco CER		Operazioni consentite
<b>01</b>	<b>Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</b>	
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	D9
01 05 05 *	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	D9
01 05 06 *	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	D9
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D9
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	D9
<b>0303</b>	<b>Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>	
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	D9
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	D9
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	D9
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	D9
<b>0401</b>	<b>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile</b>	
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	D9
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	D9
<b>0402</b>	<b>Rifiuti dell'industria tessile</b>	
04 02 19 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	D9
<b>0501</b>	<b>Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</b>	
05 01 02 *	fanghi da processi di dissalazione	D9
05 01 03 *	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	D9
05 01 04 *	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	D9
05 01 06 *	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	D9
05 01 09 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	D9
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	D9
<b>06 05</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>	
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	D9
<b>06 06</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione</b>	
06 06 02 *	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	D9
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	D9
<b>06 07</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni</b>	
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	D9
06 07 04 *	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	D9
<b>07 01</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</b>	
07 01 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D9
07 01 08 *	altri fondi e residui di reazione	D9
07 01 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	D9
<b>07 02</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>	
07 02 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D9
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione	D9
07 02 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D9
07 02 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D9
07 02 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	D9
<b>07 03</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)</b>	
07 03 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	D9
07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione	D9
07 03 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D9
07 03 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D9
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9



07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	D9
<b>07 04</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici</b>	
07 04 07 *	fondi e residui di reazione alogenati	D9
07 04 08 *	altri fondi e residui di reazione	D9
07 04 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D9
07 04 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D9
07 04 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	D9
<b>07 06</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici</b>	
07 06 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D9
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione	D9
07 06 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D9
07 06 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D9
07 06 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	D9
<b>07 07</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</b>	
07 07 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati	D9
07 07 08 *	altri fondi e residui di reazione	D9
07 07 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D9
07 07 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D9
07 07 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	D9
<b>08 01</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</b>	
08 01 13 *	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D9
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	D9
08 01 17 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D9
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	D9
<b>08 02</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</b>	
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	D9
<b>08 03</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</b>	
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	D9
08 03 14 *	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	D9
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	D9
<b>08 04</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</b>	
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D9
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	D9
08 04 13 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D9
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	D9
<b>10 00</b>	<b>Rifiuti prodotti da processi termici</b>	D9
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	D9
10 01 20 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	D9
10 01 22 *	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	D9
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	D9
<b>10 02</b>	<b>rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</b>	
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	D9
10 02 13 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D9
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	D9
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	D9
<b>10 03</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</b>	
10 03 25 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D9
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	D9
10 03 27 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	D9
<b>10 04</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica del piombo</b>	
10 04 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 04 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	D9
<b>10 05</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica dello zinco</b>	
10 05 06 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 05 08 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	D9
<b>10 06</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica del rame</b>	
10 06 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 06 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	D9
<b>10 07</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</b>	
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 07 07 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	D9
<b>10 08</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</b>	
10 08 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D9
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	D9
10 08 19 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9

10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	D9
10 11	<b>rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</b>	
10 11 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	D9
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	D9
10 12	<b>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</b>	D9
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D9
10 13	<b>rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</b>	D9
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D9
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	D9
11 01	<b>rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</b>	
11 01 08 *	fanghi di fosfatazione	D9
11 01 09 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	D9
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	D9
11 01 15 *	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	D9
11 01 98 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D9
12 01	<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>	
12 01 14 *	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	D9
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	D9
12 01 18 *	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	D9
12 03	<b>rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)</b>	
12 03 02 *	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	D9
13 05	<b>prodotti di separazione olio/acqua</b>	
13 05 02 *	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	D9
13 05 03 *	fanghi da collettori	D9
13 08	<b>rifiuti di oli non specificati altrimenti</b>	
13 08 01 *	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	D9
14 06	<b>solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto</b>	
14 06 04 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	D9
14 06 05 *	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	D9
16 03	<b>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>	
19 02	<b>rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</b>	
19 02 05 *	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	D9
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	D9
19 06	<b>rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>	
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	D9
19 08	<b>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>	
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	D9
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D9
19 08 08 *	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	D9
19 08 11 *	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	D9
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	D9
19 08 13 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	D9
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D9
19 09	<b>rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>	
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	D9
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	D9
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D9
19 11	<b>rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</b>	
19 11 04 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	D9
19 11 05 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D9
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	D9
19 13	<b>rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>	
19 13 03 *	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	D9
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	D9
19 13 05 *	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D9
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	D9
20 03	<b>altri rifiuti urbani</b>	
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	D9
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	D9

TRL.63) la fase liquida in uscita dalla nastropressa deve essere inviata alla **Linea 3** o alla **Linea 4**, qualora contenga oli; mentre il fango ispessito deve essere inviato a smaltimento previo eventuale trattamento di inertizzazione;

TRL.64) il nastro di trasporto alla tramoggia di carico dell'inertizzazione ed al cassone di stoccaggio deve essere chiuso;

TRL.65) il fango in uscita dalla nastropressa deve essere stoccato (*deposito temporaneo Area 22*) in un cassone che deve essere dotato di idoneo sistema di copertura;

TRL.66) al fine di valutare la conformità del rifiuto trattato ai criteri di ammissibilità in discarica, lo stoccaggio dello stesso deve consentire di eseguire un campionamento conforme alla UNI10802/2013;

**Trattamento Reflui Industriali ed Artigianali - LINEA 3**  
(D9 allegato B D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

TRL.67) lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve avvenire all'interno dei sei serbatoi (TK 603, 604, 605, 606, 607, 608) nell'Area 23 indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento (Elaborato 4f);

TRL.68) la quantità massima di rifiuti che è possibile trattare in tale sezione è pari a 20 mc/h e comunque ricompresa nella capacità di trattamento della Linea Liquidi (100.000 t/anno); la capacità massima istantanea di stoccaggio complessiva tra pericolosi e non pericolosi è pari a 180 tonnellate;

TRL.69) alle operazioni di stoccaggio (D15) e di trattamento fisico-chimico (D9) devono essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinti dai codici CER di seguito elencati, caratterizzati da stati fisici liquidi o comunque pompabili:

Elenco CER		Operazioni consentite
0501	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone	
05 01 12 *	acidi contenenti oli	D9
06 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi	
06 01 01 *	acido solforico ed acido solforoso	D9
06 01 02 *	acido cloridrico	D9
06 01 04 *	acido fosforico e fosforoso	D9
06 01 05 *	acido nitrico e acido nitroso	D9
06 01 06 *	altri acidi	D9
06 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi	
06 02 01 *	idrossido di calcio	D9
06 02 03 *	idrossido di ammonio	D9
06 02 04 *	idrossido di sodio e di potassio	D9
06 02 05 *	altre basi	D9
06 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici	
06 03 11 *	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	D9
06 03 13 *	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	D9
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	D9
06 04	rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03	
06 04 03 *	rifiuti contenenti arsenico	D9
06 04 04 *	rifiuti contenenti mercurio	D9
06 04 05 *	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	D9
06 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione	
06 06 02 *	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	D9
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	D9
06 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni	
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	D9
06 07 04 *	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	D9
06 10	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti	
06 10 02 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose	D9
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base	
07 01 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D9
07 01 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D9
07 01 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D9
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	
07 02 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D9
07 02 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D9
07 02 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D9
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)	
07 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D9
07 03 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D9
07 03 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D9
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici	

07 04 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D9
07 04 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D9
07 04 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D9
<b>07 06</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici</b>	
07 06 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D9
07 06 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D9
07 06 04 *	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D9
<b>07 07</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</b>	
07 07 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D9
07 07 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D9
07 07 04 *	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D9
<b>08 01</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</b>	
08 01 15 *	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D9
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	D9
08 01 19 *	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D9
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	D9
<b>08 02</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</b>	
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	D9
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	D9
<b>08 03</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</b>	
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	D9
08 03 16 *	residui di soluzioni chimiche per incisione	D9
<b>08 04</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</b>	
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	D9
08 04 15 *	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D9
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	D9
<b>10 00</b>	<b>Rifiuti prodotti da processi termici</b>	
10 01 22 *	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	D9
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	D9
<b>10 02</b>	<b>rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</b>	
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	D9
<b>10 03</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</b>	
10 03 27 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
<b>10 04</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica del piombo</b>	
10 04 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	D9
<b>10 05</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica dello zinco</b>	
10 05 08 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	D9
<b>10 06</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica del rame</b>	
10 06 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	D9
<b>10 07</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</b>	
10 07 07 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	D9
<b>10 08</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</b>	
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	D9
10 08 19 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	D9
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	D9
<b>11 01</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</b>	
11 01 05 *	acidi di decapaggio	D9
11 01 06 *	acidi non specificati altrimenti	D9
11 01 07 *	basi di decapaggio	D9
11 01 11 *	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	D9
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	D9
11 01 13 *	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	D9
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	D9
11 01 15 *	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	D9
11 01 98 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	D9
<b>12 01</b>	<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>	
12 01 08 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	D9
12 01 09 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	D9
<b>12 03</b>	<b>rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)</b>	
12 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio	D9
12 03 02 *	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	D9
<b>13 05</b>	<b>prodotti di separazione olio/acqua</b>	
13 05 07 *	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	D9
<b>14 06</b>	<b>solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto</b>	
14 06 03 *	altri solventi e miscele di solventi	D9
<b>16 03</b>	<b>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>	
16 03 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	D9
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D9

16 03 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	D9
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D9
<b>16 07</b>	<b>rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)</b>	
16 07 09 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	D9
<b>16 09</b>	<b>sostanze ossidanti</b>	
16 09 01 *	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	D9
16 09 02 *	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	D9
16 09 03 *	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	D9
16 09 04 *	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	D9
<b>16 10</b>	<b>rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito</b>	
16 10 01 *	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	D9
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	D9
16 10 03 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	D9
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	D9
<b>19 01</b>	<b>rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</b>	
19 01 06 *	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	D9
<b>19 02</b>	<b>rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</b>	
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D9
<b>19 04</b>	<b>rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione</b>	
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	D9
<b>19 06</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>	
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	D9
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	D9
<b>19 07</b>	<b>percolato di discarica</b>	
19 07 02 *	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	D9
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	D9
<b>19 08</b>	<b>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>	
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D9
19 08 08 *	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	D9
<b>19 09</b>	<b>rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>	
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D9
<b>19 11</b>	<b>rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</b>	
19 11 03 *	rifiuti liquidi acquosi	D9
19 11 04 *	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	D9
<b>19 13</b>	<b>rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>	
19 13 07 *	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	D9
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	D9
<b>20 03</b>	<b>altri rifiuti urbani</b>	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	D9

**TRL.70)** nel trattamento di rifiuti liquidi contenenti composti del **Cromo (VI)** devono essere applicate le seguenti tecniche:

- evitare il mescolamento di rifiuti contenenti Cromo (VI) con altri rifiuti;
- ridurre il Cr(VI) a Cr(III);
- favorire la precipitazione del metallo trivalente;

**TRL.71)** nel trattamento di rifiuti liquidi contenenti **cianuri** devono essere applicate le seguenti tecniche:

- garantire l'eliminazione dei cianuri mediante ossidazione;
- aggiungere soda caustica in eccesso per prevenire l'acidificazione della soluzione;
- evitare il mescolamento di rifiuti contenenti cianuro ed acidi;
- monitorare l'avanzamento delle reazioni tramite misure del potenziale elettrico;

**TRL.72)** nel trattamento di rifiuti liquidi contenenti **nitriti** devono essere applicate le seguenti tecniche:

- evitare il mescolamento di rifiuti contenenti nitriti con altri rifiuti;
- monitorare ed evitare emissioni di NOX durante il processo di ossidoriduzione;

**TRL.73)** non devono essere trattati in impianto rifiuti contenenti soluzioni di **ammoniaca** maggiori del 20% in peso;

**TRL.74)** i reflui trattati devono essere stoccati (*deposito temporaneo*) all'interno di tre serbatoi esistenti (S11, S13 e S14- Area 24); prima dell'avvio dell'attività deve essere verificata l'integrità strutturale dei serbatoi esistenti;

**Trattamento Reflui Contenenti Idrocarburi - LINEA 4**  
(R3/R12 allegato C D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

TRL.75) le operazioni di stoccaggio (R13) devono avvenire all'interno dei **2 serbatoi** (TK 701, TK702) nell'Area 25 indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento (Elaborato 4f);

TRL.76) la quantità massima di rifiuti che è possibile trattare in tale sezione è pari a **40 mc/h**, comunque ricompresa nella capacità di trattamento della Linea Liquidi (100.000 t/anno); la capacità massima istantanea di stoccaggio complessiva tra pericolosi e non pericolosi è pari a 1.000 tonnellate;

TRL.77) alle operazioni di stoccaggio e di recupero (R13/R12/R3) devono essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinte dai codici CER di seguito elencati, caratterizzati da stati fisici **liquidi o comunque pompabili**:

Elenco CER		Operazioni consentite R3/R12
0501	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone	
05 01 03 *	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	
05 01 05 *	perdite di olio	R3/R12
08 03 19 *	oli dispersi	R3/R12
10 03	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio	
10 03 27 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10 04	rifiuti della metallurgia termica del piombo	
10 04 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R3/R12
10 05	rifiuti della metallurgia termica dello zinco	
10 05 08 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10 06	rifiuti della metallurgia termica del rame	
10 06 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R3/R12
10 07	rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino	
10 07 07 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R3/R12
10 08	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi	
10 08 19 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R3/R12
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)	
11 01 13 *	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	R3/R12
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	R3/R12
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	
12 01 06 *	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	R3/R12
12 01 07 *	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	R3/R12
12 01 08 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	R3/R12
12 01 09 *	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	R3/R12
12 01 10 *	oli sintetici per macchinari	R3/R12
12 01 18 *	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	R3/R12
12 01 19 *	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	R3/R12
13 04	oli di sentina	
13 04 01 *	oli di sentina della navigazione interna	
13 04 02 *	oli di sentina delle fognature dei moli	R3/R12
13 04 03 *	altri oli di sentina della navigazione	R3/R12
13 05	prodotti di separazione olio/acqua	
13 05 06 *	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	
13 05 07 *	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	R3/R12
13 07	rifiuti di carburanti liquidi	
13 07 01 *	olio combustibile e carburante diesel	
13 07 02 *	petrolio	R3/R12
13 07 03 *	altri carburanti (comprese le miscele)	R3/R12
13 08	rifiuti di oli non specificati altrimenti	R3/R12
13 08 02 *	altre emulsioni	
16 07	rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)	R3/R12
16 07 08 *	rifiuti contenenti olio	
16 10	rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito	R3/R12
16 10 01 *	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	R3/R12
16 10 03 *	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	R3/R12
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	R3/R12
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese	R3/R12

	decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)	
19 02 07 *	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	R3/R12
19 08	<b>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>	
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	R3/R12
19 08 10 *	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	R3/R12
19 11	<b>rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</b>	
19 11 03 *	rifiuti liquidi acquosi	R3/R12
19 13	<b>rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>	
19 13 07 *	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	R3/R12
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	R3/R12

**TRL.78)** le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere condotte nei serbatoi di stoccaggio sopra indicati; **prima dell'avvio dell'attività** deve essere verificata l'integrità strutturale degli stessi (*serbatoi esistenti TK 701, TK702*);

**TRL.79)** oltre ai test di simulazione in laboratorio devono essere previsti anche test o analisi per la verifica della presenza di **cianuri nelle emulsioni**; se presenti si dovrà ricorrere ad appositi **pretrattamenti**;

**TRL.80)** i combustibili ottenuti dall'attività di recupero (R3), devono avere caratteristiche conformi alla **norma UNI-CTI 6579** o al D.Lgs. 152/06, Parte V; per i medesimi deve essere documentata ed **oggettivamente accertabile l'effettiva reintroduzione in cicli di consumo o di produzione** (*es. fatturazioni commerciali, contratti di fornitura, etc.*);

**TRL.81)** restano sottoposti al regime normativo dei rifiuti i combustibili che, seppur possedendo le suddette caratteristiche, non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo ad un ciclo di riutilizzo **entro 18 mesi** dalla produzione;

**TRL.82)** le misure dirette al **recupero di materia** devono essere adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia. L'utilizzo dei rifiuti a scopo energetico deve essere rivolto alla frazione residuale del rifiuto che effettivamente non può essere destinata al recupero di materia; pertanto l'attività di recupero R12 deve essere considerate in via residuale ed espletata previo accertamento dell'impossibilità tecnica ed economica di esperimento delle operazioni di recupero (R3);

**TRL.83)** il sistema di abbattimento delle emissioni provenienti dalla sezione di trattamento reflui con idrocarburi, deve comprendere adeguati dispositivi di sicurezza **al fine di evitare rischi di esplosione**;

## **PRESCRIZIONI GENERICHE GESTIONE RIFIUTI**

**R.1)** il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di **registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti**, ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (*SISTRi*) ai sensi dell'art. 188-ter del D.Lgs. 152/06. In particolare, per **ognuna delle sezioni impiantistiche** (*operazioni autorizzate*), deve essere tenuta registrazione del carico/scarico dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate. La compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti deve essere conforme a quanto stabilito dal DM 01/04/1998 n. 148, al fine di operare nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06;

**R.2)** il **Sistema di Gestione Ambientale** deve consentire la **tracciabilità** dell'intera sequenza di trattamento del rifiuto, anche al fine di migliorare l'efficienza del processo. In tal senso, esso deve consentire:

- a) la verifica dell'idoneità del rifiuto al trattamento;
- b) di documentare i trattamenti mediante appositi diagrammi di flusso e bilanci di massa;
- c) di mantenere la tracciabilità del rifiuto lungo tutte le fasi di trattamento;
- d) di disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative all'origine del rifiuto in ingresso;
- e) l'identificazione degli eventuali principali costituenti chimici del rifiuto trattato.

- R.3) i rifiuti in uscita dall'impianto, debitamente accompagnati dal formulario di identificazione ovvero dalle analoghe Schede SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o di smaltimento, **evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/ o depositi preliminari**, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B) e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- R.4) per quanto riguarda i rifiuti destinati allo **smaltimento in discarica**, in conformità a quanto previsto al D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003, è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui al D.M. 27 settembre 2010 come modificato dal D.M. 24 giugno 2015;
- R.5) devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità;
- R.6) tutte le operazioni di **campionamento dei rifiuti** (volte sia allo smaltimento in discarica che al recupero) devono essere svolte conformemente alla **UNI 10802/2013**. I bollettini analitici devono essere accompagnati dal **Piano di Campionamento** conforme alla **UNI EN 14899**;
- R.7) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da **personale edotto del rischio** rappresentato dalla loro movimentazione ed informato della pericolosità dei rifiuti; durante le relative operazioni gli addetti devono disporre di **idonei dispositivi di protezione individuale (DPI)** in base al rischio valutato;
- R.8) l'eventuale presenza all'interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente **amianto** non più utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3 della legge 27 marzo 1992 n. 257, **ne deve comportare la rimozione**; l'allontanamento dall'area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono essere realizzate ai sensi della L. 257/92;
- R.9) il Gestore dell'installazione IPPC è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia di Cagliari e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ogni **variazione** del nominativo del **Responsabile Tecnico**, delle **attrezzature** e dei **dati amministrativi** trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
- R.10) l'impianto di gestione rifiuti deve essere dotato di idoneo sistema antincendio;
- R.11) devono essere effettuati periodici **interventi di manutenzione**, ad opera di personale opportunamente addestrato, finalizzati ad assicurare il corretto funzionamento delle diverse sezioni ed apparecchiature dell'impianto; le operazioni di manutenzione devono essere registrate in un apposito **Registro delle Manutenzioni** sul quale devono essere annotate in forma sintetica la data e le tipologie di interventi effettuati; il registro deve essere reso disponibile all'autorità di controllo che né faccia richiesta;
- R.12) per tutto quanto non specificato, la gestione dei rifiuti, ogni fase dell'attività, deve avvenire nel rispetto del **D.Lgs. 152/2006 smi** e delle relative normative regolamentari e tecnica adottate in attuazione del medesimo.

### **DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRODOTTI** (art. 183 comma 1, let. bb) d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

- DP.1) il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve essere condotto conformemente alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e deve essere **localizzato nelle aree individuate** nell'Elaborato 4f;
- DP.2) le aree di deposito temporaneo devono essere dotate di adeguati presidi di tutela delle matrici ambientali consistenti, perlomeno in **idonea pavimentazione impermeabile, copertura dagli agenti atmosferici** (per i rifiuti pericolosi e laddove specificamente prescritto nel presente documento nelle diverse sezioni impiantistiche), **setti di compartimentazione** per tipi omogenei di rifiuti ed idonea **cartellonistica informativa** (tipologia, classificazione, CER, etc.);



- DP.3) i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione;
- DP.4) i serbatoi utilizzati per le operazioni di deposito devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo anti-traboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e allarmi di livello;
- DP.5) i serbatoi devono essere collocati su superficie pavimentata ed impermeabilizzata e dotati di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità aumentato del 10%;
- DP.6) i contenitori utilizzati per le operazioni di deposito devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera da consentire una facile ispezione (*passo d'uomo*), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati;
- DP.7) il deposito deve essere dotato di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare nelle eventualità di percolamenti o perdite accidentali;
- DP.8) con adeguata **cadenza periodica** si deve provvedere all'effettuazione di **ispezioni dei contenitori/serbatoi** per accertarne la relativa tenuta; eventuali contenitori/serbatoi deteriorati e/o danneggiati devono essere tempestivamente sostituiti con analoghi contenitori aventi equivalenti caratteristiche.

## SUOLO

- S.1) l'uso dei suoli non deve pregiudicare la successiva eventuale bonifica delle acque di falda;
- S.2) considerato che il sito ricade all'interno della **perimetrazione SIN**, al fine di evitare interferenze con il sottosuolo e con le acque di falda, le opere di **fondazione** devono essere di **tipo superficiale** e la messa in opera **non deve prevedere l'esecuzione di scavi**;
- S.3) le opere di pavimentazione e impermeabilizzazione (*telo in HDPE da 2,5 mm e platea in calcestruzzo armato*) devono essere realizzate al di sopra del basamento esistente; (*Relazione Marzo 2015 "sistema di confinamento del sottosuolo"*);
- S.4) al termine dei lavori l'area in ampliamento deve essere liberata da tutti i materiali, attrezzature e apparecchiature non riutilizzati nell'ambito della costruzione dei nuovi impianti né utilizzabili come parti di ricambio; tutti i rifiuti originati dalle eventuali demolizioni di opere attualmente presenti o dalla realizzazione delle nuove devono essere regolarmente recuperati/smaltiti in accordo con la normativa vigente;
- S.5) devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni esterne;
- S.6) deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni e ripristini del materiale eventualmente deteriorato o fessurato;
- S.7) deve essere effettuata con cadenza almeno mensile la pulizia delle aree di deposito e transito;

- S.8) le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione e cautela al fine di non far permeare nel suolo alcunché;
- S.9) qualsiasi **sversamento accidentale** deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, **a secco**; a tale scopo devono essere sempre disponibili attrezzature e sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di deposito e/o movimentazione di rifiuti o materiali in genere;
- S.10) il Gestore dell'installazione deve segnalare tempestivamente al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia di Cagliari, ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare o aver causato inquinamento del suolo;
- S.11) deve essere **riqualificata** l'area di circa **2.000 m<sup>2</sup>** situata nella **parte ovest della zona in ampliamento** nella quale non è prevista l'installazione di strutture o impianti, effettuando:
- a) la preliminare **pulizia e riprofilatura morfologica** dell'area provvedendo, se necessario, anche alla rimozione totale o parziale del terreno ivi abbancato, fermo restando il rispetto delle procedure di cui alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.;
  - b) la **rivegetazione** mediante **inerbimento e piantumazione** con specie arbustive e arboree autoctone, previo miglioramento del suolo mediante lavorazioni agronomiche, concimazioni e/o aggiunta di ammendanti;
- S.12) le tubazioni devono essere realizzate preferibilmente al di sopra del terreno; qualora ciò non sia tecnicamente fattibile o vantaggioso, le tubazioni devono essere interrato all'interno di idonee condotte ispezionabili;
- S.13) per le condotte interrate e non ispezionabili a vista, all'interno delle quali scorrono portate significative di potenziali inquinanti, sprovviste della camicia contenitiva (*p.e. tubo e contro tubo*) o di equivalenti accorgimenti realizzativi, devono essere previste verifiche dei flussi con raffronto volume in stoccaggio- portata in uscita- portata all'utenza macchina;
- S.14) con cadenza quadriennale i serbatoi fuori terra, devono essere sottoposti ad apposita verifica dello spessore del tetto e del fasciame laterale per valutare la presenza di fenomeni di corrosione significativi.



- A.1) la data della **messa in esercizio** degli impianti dovrà essere comunicata, con un preavviso di almeno 15 (*quindici*) giorni, naturali e consecutivi alla Provincia, al Comune territorialmente competente ed al Dipartimento provinciale di Cagliari dell'A.R.P.A. Sardegna. Salvo particolari caratteristiche tecniche dell'impianto, di cui il gestore dovrà dare evidenza, la **messa a regime dell'impianto non potrà superare 3 mesi** dalla data di messa in esercizio. Dalla data di messa a regime dell'impianto, entro e non oltre 30 (*trenta*) giorni dovrà essere effettuato il controllo analitico degli inquinanti di cui alla tabella 1. La campagna di monitoraggio – di durata pari a 10 (*dieci giorni*) continuativi e con numero 3 (*tre*) campionamenti da effettuare - deve essere concordata con l'ARPA Sardegna. Entro i successivi 15 (*quindici*) giorni dalla loro effettuazione, i risultati dovranno essere trasmessi agli Enti di cui sopra;

A.2) qualora durante la messa a regime dell'impianto si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il Gestore è tenuto a comunicarlo, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o P.E.C., alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione provinciale di ARPA Sardegna territorialmente competenti, nella quale devono essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la richiesta di proroga;
- indicato il nuovo termine di messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima entro 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

A.3) per tutti i camini dovranno essere previsti **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Laddove non fosse possibile il rispetto della prescrizione, il posizionamento del foro di prelievo deve essere concordato con il Dipartimento Provinciale dell'ARPA Sardegna. Per l'accesso ai punti di prelievo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile (*scaie, pensiline, ecc.*) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;

A.4) per i camini situati a distanza inferiore ai 10 metri da locali abitati (*sono ivi compresi gli uffici etc*), i loro sbocchi, ad andamento verticale, devono risultare più alti di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo. Per distanza compresa tra i 10 metri e i 50 metri da aperture di locali abitati devono risultare a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Ove non sia possibile rispettare le distanze anzidette le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione onde evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura o, laddove più restrittivo, attenersi al vigente Regolamento Edilizio Comunale e/o alle eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione comunale;

A.5) dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso;

A.6) devono essere utilizzati metodi di misura concordati con ARPA Sardegna. I metodi di analisi prescritti per gli impianti restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di tabella 1 deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 152/06;

A.7) ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi; tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 8 ore alla Provincia, all'ARPAS ed al Comune competente. L'autorità competente (*Provincia*) può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;

A.8) durante il primo anno dovrà essere verificato, tramite una serie di misure sperimentali e rappresentative, il fenomeno delle **emissioni odorigene**. Le modalità di conduzione delle misure ed i parametri dovranno essere preventivamente concordati con ARPA;

A.9) devono essere rispettati i limiti di emissione individuati nella seguente Tabella 1:

TABELLA 1					
Punto emissione	Provenienza_caratteristiche	Inquinanti	Limiti	Rif. Normativo	Sistema Abbattimento
<i>E1</i> <i>esistente</i>	Sezione estrazione con solvente o rigenerazione solventi	Benzene	5 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe III TAB A1 Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	Condensatore, Scrubber a umido e Filtro a Carboni attivi
		1,2 Dibromometano	5 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe III TAB A1 Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
		Cloruro di vinile	5 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe III TAB A1 Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
		1,2-Dicloroetano	5 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe III TAB A1 Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
		Ammoniaca	250 mg/Nm <sup>3</sup>	classe IV TAB. C Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
		COV totali	20 mg/Nm <sup>3</sup>	Pto 41 Bref Waste treatment	
<i>E2</i> <i>esistente</i>	Num. 2 Caldaie alimentate a aria propanata (GPL C3 propano gassoso commerciale). Potenza tot. 2,9 MW	Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>	tenore ossigeno 3 %	Nessuno
		NOx	350 mg/Nm <sup>3</sup>	punto 1.3 Parte III All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
		SOx	35 mg/Nm <sup>3</sup>		
<i>E8</i> <i>nuovo punto emissione richiesto in sede di AIA</i>	Generatore di vapore alimentato a aria propanata (GPL C3 propano gassoso commerciale) Potenza: 0,7 MW	Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>	tenore ossigeno 3 %	Nessuno
		NOx	350 mg/Nm <sup>3</sup>	punto 1.3 Parte III All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
		SOx	35 mg/Nm <sup>3</sup>		
<i>E3</i> <i>nuovo punto emissione richiesto in sede di AIA</i>	Reattori e serbatoi sezioni trattamento reflui fangosi, industriali e reflui contenenti oli	Benzene	5 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe III TAB A1 Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	Scrubber a umido e Filtro a Carboni attivi
		COV totali	20 mg/Nm <sup>3</sup>	Pto 41 Bref Waste treatment	
		HCN, H <sub>2</sub> S, Cl <sub>2</sub>	5 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe II TAB C Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
		HCl	30 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe III TAB C Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
		SO <sub>2</sub>	500 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe V TAB C Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
		NH <sub>3</sub>	250 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe IV TAB C Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
<i>E4</i> <i>nuovo punto emissione richiesto in sede di AIA</i>	Sezione inertizzazione e sezione lavafusti	Benzene	5 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe III TAB A1 Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	Scrubber
		Polveri	20 mg/Nm <sup>3</sup>	Pto 41 Bref Waste treatment	

		COV totali	20 mg/Nm <sup>3</sup>		
		NH <sub>3</sub>	250 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe IV TAB C Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
		Cd,Hg	0,2 mg/Nm <sup>3</sup>	classe I TAB B Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
		Selenio	1 mg/Nm <sup>3</sup>	classe II TAB B Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
		Pb, Cu	5 mg/Nm <sup>3</sup>	classe III TAB B Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
		Fluoruri (fluoro e i suoi composti come ac.fluoridrico)	5 mg/Nm <sup>3</sup>	classe II TAB C Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	
<b>E5</b> <i>nuovo punto emissione richiesto in sede di AIA</i>	Silo calce	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	BREF Storage pto 5.3.2	Filtro a cartuccia
<b>E6</b> <i>nuovo punto emissione richiesto in sede di AIA</i>	Silo bentonite	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	pto 5.3.2 BREFs Storage	Filtro a cartuccia
<b>E7</b> <i>nuovo punto emissione richiesto in sede di AIA</i>	Silo rifiuti polverosi	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	pto 5.3.2 BREFs Storage	Filtro a cartuccia
		Cd, Hg	0,2 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe I TAB B Parte II - All I alla parte quinta del D.lgs. 152/06	
		Selenio	1 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe II Tab B Parte II - All I alla parte quinta del D.lgs. 152/06	
		Pb, Cu, Cr	5 mg/Nm <sup>3</sup>	Classe III TAB B Parte II - All I alla parte quinta del D.lgs. 152/06	
		Fluoruri (fluoro e i suoi composti come ac.fluoridrico)	5 mg/Nm <sup>3</sup>	classe II TAB C Parte II All. I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	

**A.10)** il gestore è tenuto a effettuare il controllo analitico delle emissioni di cui alla **Tabella 1** con cadenza annuale. Dovrà essere inviata, alla Provincia di Cagliari e all'ARPAS –Dipartimento di Cagliari, copia conforme delle analisi effettuate. La data di effettuazione degli autocontrolli deve essere comunicata agli Enti di cui sopra, con un preavviso di almeno quindici giorni; La concentrazione, è calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, salvo diversamente previsto da metodiche specifiche;

**A.11)** l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nella Tabella 1;

**A.12)** i silos dovranno essere dotati di indicatori di livello di massimo riempimento;

A.13) i valori di emissione espressi come concentrazione si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Ad ogni serie di misure effettuate, devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, indicando:

- 1 il nome del laboratorio che emette il referto di Prova e la relazione Tecnica;
- 2 il nome dello stabilimento presso cui è stato eseguito il controllo e il punto di emissione monitorato;
- 3 il numero di prelievi eseguiti e la data e l'ora di inizio e fine delle singole prove;
- 4 i metodi di campionamento e analisi utilizzati per la determinazione di ogni singolo parametro;
- 5 le condizioni di esercizio degli impianti o delle linee produttive al momento dei prelievi;
- 6 i risultati delle singole prove;
- 7 i parametri utili a caratterizzare l'emissione (portata, sezione/diametro del condotto alla sezione di prelievo, temperatura media, umidità media, ossigeno medio, ecc.);
- 8 la presenza di eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti;
- 9 il confronto con il valore limite autorizzato;
- 10 certificati di taratura della strumentazione analitica.

A.14) i nastri della nuova sezione impiantistica devono essere dotati di sistema di copertura;

A.15) le tramogge della nuova sezione impiantistica devono essere dotate di sistemi di contenimento delle emissioni;

A.16) per il contenimento delle **emissioni diffuse** generate dalla movimentazione, stoccaggio di materie prime o rifiuti e/o dai cumuli in deposito temporaneo devono essere praticate operazioni programmate di inumidimento dei cumuli mediante sistemi di nebulizzazione e pulizia dei piazzali. Nella produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico e scarico dei rifiuti/materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovranno essere adottate le disposizioni contenute nell'Allegato V parte I e II alla parte quinta del D. Lgs.152/2006;

A.17) al fine di ridurre e mantenere l'esposizione alle emissioni diffuse ai livelli più bassi possibili il Gestore deve provvedere con periodicità stabilite da apposite procedure aziendali:

- ad una manutenzione efficace degli impianti in ogni loro parte, comprensive delle misure straordinarie specifiche da adottare;
- a pulizie efficaci di ogni parte degli impianti, con particolare attenzione ai luoghi dove sono ubicate le cisterne di stoccaggio e/o degli oli combustibili e diatermici, e di tutte le attrezzature e dispositivi ad esse collegate;

A.18) il deposito temporaneo dei rifiuti solidi prodotti dalle nuove sezioni deve avvenire in cassoni e/o serbatoi e/o big bags;

A.19) gli stalli devono essere dotati di sistema fisso di nebulizzazione;

A.20) gli ambienti di lavoro devono essere dotati di sistema di **ventilazione** avente le seguenti caratteristiche:

- **naturale** purché il locale sia munito di aperture sufficienti a garantire un adeguato ricambio d'aria;
- **meccanica** che può essere di tipo localizzato sulla fonte di emissione o centralizzata per immissione e aspirazione;

A.21) la eventuale reimmissione nell'ambiente di lavoro dell'aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione, è subordinata alla verifica di rispondenza alle norme di igiene e sicurezza del lavoro delle macchine utilizzate nonché delle strutture realizzate, eseguite dal Servizio SPRESAL dell'ASL n. 8;

A.22) il Gestore è tenuto a conservare nello stabilimento, a disposizione delle Autorità preposte al controllo, copia dell'Autorizzazione, preferibilmente in formato digitale (*supporto CD*), nonché le schede tecniche degli impianti d'abbattimento e le fatture di acquisto delle materie prime (*queste ultime per un periodo di anni cinque dalla data di acquisto*);

A.23) il Gestore deve dotarsi di un registro su cui trascrivere:

- a) ogni caso di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006;
- b) i dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (*secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'Allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.*);
- c) le manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura (*secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'Allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.*);
- d) le quantità di materie prime utilizzate nell'ambito delle lavorazioni e i consumi mediamente previsti mensilmente.

Una copia del registro sarà tenuta nello stabilimento allegata al registro di manutenzione, mentre la seconda copia dovrà essere inoltrata ogni anno alla Provincia di Cagliari Settore Ecologia e Polizia Provinciale via Cadello 9b-09121 Cagliari, entro il 31 gennaio dell'anno successivo al rilascio dell'autorizzazione ovvero con i dati riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

A.24) deve essere garantita una capacità operativa dei carboni attivi pari a: 5-15% nel caso di COV bassobollenti o miscele di COV e 10-20% nel caso di COV altobollenti;

A.25) il Gestore deve conservare per almeno cinque anni le fatture comprovanti l'acquisto dei prodotti, la documentazione comprovante la sostituzione e lo smaltimento di ogni supporto filtrante, nonché quella comprovante l'acquisto del combustibile utilizzato nell'unità termica;

A.26) deve essere compilata annualmente la **seguinte scheda**, la medesima dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.

Scheda 1 - Unità termica anno							
Unità termica sigla	Emissione n.camino	Combustibile utilizzato	Quantità annua del combustibile utilizzato Potenza termica	Potenza termica	Data funzionamento	Ore di funzionamento	Firma responsabile

A.27) il Gestore deve assicurare e mettere in atto tutte le cautele possibili per evitare la fuoriuscita di odori sgradevoli molesti.

ACQ.1) lo scarico finale al pozzetto prelievo campioni (come indicato nell'Elaborato 4e "Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, degli scarichi liquidi e della rete piezometrica") deve essere conforme ai limiti previsti dal pertinente regolamento fognario;

ACQ.2) gli scarichi parziali, individuati nella suddetta planimetria, risultano di seguito individuati:

SCARICO PARZIALE	RICETTORE
MI1 saltuario	RETE FOGNARIA CONSORTILE
AI1	RETE FOGNARIA CONSORTILE

ACQ.3) ciascuno dei suddetti scarichi parziali deve essere ispezionabile singolarmente mediante appositi pozzetti di campionamento, **da realizzarsi prima dell'avvio dell'attività**;

ACQ.4) è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

ACQ.5) l'ubicazione del pozzetto per il prelievo di campioni, posto nella parte terminale dello scarico finale prima dell'immissione nella rete consortile, deve consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e permettere un facile ed agevole accesso; deve essere segnalato il punto di campionamento con apposita cartellonistica riportante la seguente dicitura "*Punto di prelievo campioni*";

ACQ.6) deve essere consentito il libero accesso al punto di allaccio alla rete fognaria consortile, il quale deve essere dotato di contatore e rubinetto per i campionamenti, affinché le autorità competenti possano effettuare gli opportuni campionamenti;

ACQ.7) deve essere garantita la **misurazione delle portate** (e/o dei volumi scaricati) mediante apposito strumento; tali misurazioni devono essere registrate giornalmente nel **Quaderno di Impianto** dei volumi scaricati; a tale fine il Gestore è tenuto a istituire un apposito "**Registro delle Visite**" da custodire in impianto, dove devono essere indicati: i nominativi e l'Ente di appartenenza del personale che ha effettuato la visita, data e motivazione della visita;

ACQ.8) deve essere effettuata la valutazione dei consumi idrici e della produzioni di reflui coerentemente con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo; a tale scopo devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata dalla rete di approvvigionamento; in particolare **deve essere misurato il quantitativo di acque riutilizzate** (dopo stoccaggio nel serbatoio S-1802) e di quelle inviate alla fognatura consortile (scarico MI1);

ACQ.9) ogni eventuale incidente, **avaria** od altro **evento eccezionale** che possa modificare, qualitativamente e quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi deve essere segnalato, entro 12 ore dall'avvenimento, al Gestore dell'impianto di depurazione consortile, al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia di Cagliari;



• **ACQ.10)** al fine di ridurre l'utilizzo della risorsa idrica, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti e adottate le necessarie tecnologie che consentano di **ottimizzare** e, ove possibile, **riutilizzare**, i reflui di impianto, sia di processo che di origine meteorica;

**ACQ.11)** per quanto non espressamente previsto dal presente quadro prescrittivo, deve essere fatto riferimento alla norme regolamentari e tecniche previste alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alle quali gli scarichi dell'installazione IPPC in esame devono essere conformi, nonché alla Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008.

## RUMORE

**RU.1)** l'installazione IPPC deve rispettare i limiti previsti dal relativo **Piano di Classificazione Acustica** vigente nel territorio comunale di **ASSEMINI**;

**RU.2)** a seguito dell'entrata in esercizio dell'installazione nella **nuova configurazione impiantistica**, il Gestore deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale, che presso altri eventuali punti da concordare con il Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e per confronto di quanto simulato in sede previsionale; tale monitoraggio deve essere svolto anche nel periodo notturno ove si realizzano le esigenze produttive per questo funzionamento;

**RU.3)** nella **fase di cantiere** il Gestore deve provvedere a richiedere apposita autorizzazione comunale in deroga ai limiti di zonizzazione acustica per tutte quelle attività limitate nel tempo particolarmente rumorose;

**RU.4)** le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine, nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998;

**RU.5)** le rilevazioni fonometriche devono essere ripetute con la seguente cadenza temporale:

a) ogni 2 anni presso le postazioni di misura al perimetro dello stabilimento;

b) ogni tre anni presso i ricettori;

**RU.6)** qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Provincia, deve essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico; realizzate le modifiche o gli interventi previsti, deve essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune e il Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali qualora applicabili; le misure devono inoltre essere ripetute in occasione della presentazione dell'istanza di riesame;

**RU.7)** gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 6 anni a disposizione degli organi di controllo;

**RU.8)** al fine di minimizzare l'impatto acustico provocato dall'impianto il Gestore è tenuto a **verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti**, intervenendo prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico e provvedendo alla loro sostituzione quando ritenuto necessario;

RU.9) tutte le macchine devono essere messe a norma e devono essere dotate di **sistemi di abbattimento dei rumori**; le macchine che superano i limiti previsti dalle norme devono essere insonorizzate;

RU.10) devono essere rispettate le disposizioni circa la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore contenuti nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

**UP.1)** al fine di contribuire al **risparmio energetico** ed alla **riduzione dell'inquinamento luminoso**, l'impianto di illuminazione esterna delle aree d'intervento deve essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 60/23 del 2008;

**UP.2)** ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il Gestore è tenuto a comunicare alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali **variazioni nella titolarità** della gestione dell'installazione ovvero **modifiche** della stessa;

**UP.3)** ogni variazione del nominativo del **Direttore Tecnico** responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;

**UP.4)** ai sensi dell'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il Gestore deve fornire tutta l'**assistenza necessaria** per l'espletamento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

**CR.1)** deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;

**CR.2)** la società, in caso di chiusura dell'impianto, deve provvedere al **ripristino finale** ed al **recupero ambientale** dell'area ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

**CR.3)** il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto da **apposito progetto** da approvarsi conformemente alle previsioni contenute nello **strumento urbanistico** vigente; le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale devono essere attuate previo nulla osta della competente Autorità; al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente è demandata l'attività di verifica dell'avvenuto ripristino ambientale;

CR.4) entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore è tenuto alla presentazione di un **Piano di Dismissione** che abbia almeno i seguenti contenuti minimi (in ragione del comma 16 lettera f) dell'art. 6 del D.lgs. 152/2006 e del BREF 4.1.9 Techniques for de-commissioning):

**1. Storia dell'attività svolta presso l'impianto:**

- a) anno in cui si è dato inizio alle attività e sua durata fino alla chiusura;
- b) evoluzione impiantistica ed edilizia dell'impianto: ampliamenti strutturali, nuove apparecchiature, nuovi sistemi ausiliari e di servizio, ecc;
- c) descrizione delle eventuali bonifiche o operazioni di messa in sicurezza occorse prima dell'inizio delle attività;
- d) descrizione degli eventuali eventi accidentali che hanno interessato l'attività e che hanno portato il gestore alla messa in atto di procedure di bonifica o messa in sicurezza, come da normativa in ambito di bonifiche, durante il periodo di esercizio dell'attività;

**2. Individuazione delle possibili sorgenti di inquinamento** ambientale al momento della cessazione definitiva dell'esercizio dell'impianto (serbatoi/vasche/tubature/strutture interrate o sul suolo, o qualunque altra sorgente potenziale di inquinamento, qualora abbiano svolto funzioni di stoccaggio e veicolazione di sostanze che possono causare la contaminazione del suolo);

**3. Procedure di massima previste per la dismissione** delle sorgenti inquinanti individuate al punto 2.

**4. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento** per la salvaguardia delle matrici ambientali a seguito della messa in atto delle procedure di cui al punto 3:

a) **Matrice aria:** descrivere le attività svolte per la prevenzione e/o riduzione delle emissioni in atmosfera eventualmente prodotte dalle operazioni per il conseguimento del ripristino (esempio: bagnatura delle superfici che generano polveri aerodisperse al passaggio degli automezzi, ecc);

b) **Matrice acqua:** descrivere le attività svolte per la prevenzione e/o riduzione delle eventuali emissioni nei corpi idrici recettori superficiali e sotterranei a seguito di eventi atmosferici o di pulizia o di altre operazioni sulle strutture o apparecchiature in cui si faccia uso della risorsa idrica. Nel caso vi sia una generazione di reflui, comprese le AMDC ai sensi della normativa vigente in materia di acque meteoriche dilavanti, descrivere le caratteristiche qualitative degli stessi e determinare le eventuali modalità di trattamento adottate fino al loro allontanamento finale al fine del rispetto della normativa vigente;

c) **Matrice suolo:**

c1. indicare le caratteristiche sia dei materiali prodotti dalla dismissione che non sono configurabili come rifiuti sia dei materiali che sono a tutti gli effetti rifiuti (CER e descrizione del rifiuto, indicazione della operazioni di smaltimento o recupero cui sono avviati), le caratteristiche morfologiche delle aree in cui sono depositati temporaneamente;

c2. indicare le modalità e le caratteristiche (volumetrie e sistemi di contenimento sversamenti, ecc) di tutti gli stoccaggi per i materiali prodotti durante le operazioni di cui al punto 3 sia che siano a tutti gli effetti rifiuti (indicare anche le operazioni di recupero o smaltimento) sia che siano qualora al riutilizzo esterno o interno.

**GEA.1)** il Gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto all'art. 29-decies, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**GEA.2)** il Gestore deve provvedere ad implementare e mantenere aggiornato il **Piano di Emergenza**, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza;

**GEA.3)** devono essere mantenute efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (*pericolo di incendio e pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti in suolo, anomalie sui sistemi di controllo*), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

**SGA.1)** la piattaforma esistente di trattamento rifiuti è certificata secondo il Sistema Integrato di Gestione Qualità ed Ambiente, UNI EN ISO 14001; al fine di mantenere i benefici di tale certificazione (*validità AIA e tariffe*) tale SGA deve essere **implementato** con le nuove parti impiantistiche **entro 1 anno dalla messa in esercizio delle nuove Linee**;

**SGA.2)** il SGA deve prevedere adeguate procedure di servizio includenti anche la formazione dei lavoratori in relazione alla gestione degli aspetti ambientali inerenti le attività svolte oltre ai rischi per la salute, la sicurezza ed i rischi ambientali, ed il loro addestramento. Deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti; l'avvenuta esecuzione degli incontri previsti dal programma devono essere riportati su apposito registro, da conservare in impianto per almeno sei anni;

**SGA.3)** il SGA deve prevedere il **Piano di Miglioramento dell'Efficienza Energetica**. A riguardo il Gestore, con frequenza triennale, deve provvedere a sviluppare un programma di audit sull'**efficienza energetica del sito**, che avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse.

**PMC.1)** il gestore è tenuto a **rielaborare** l'esistente Piano di Monitoraggio e Controllo, già validato ed approvato, alla luce delle modifiche e variazioni introdotte; il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere sottoposto alla verifica ed **validazione** della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

**PMC.2)** il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo, debitamente elaborato e verificato con le modalità di cui al punto precedente, dovrà essere sottoposto all'**approvazione** della Provincia.

Cagliari li, 25 Novembre 2015

**Il Tecnico di supporto RUP**

(Istr. Dir. Geom. Fabio Balestrino)

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Funz. Ing. M. A. Badas)